

DCCXXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Congedo	35599
Disegni di legge:	
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	35600
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	35599
(<i>Presentazione</i>)	35626
Disegno di legge (Discussione):	
Riordinamento del Corpo del genio aeronautico (3147)	35601
PRESIDENTE	35601, 35614
CUTTITTA	35601, 35624
BUFFONE, <i>Relatore</i> 35602, 35608, 35609, 35610 35613, 35614, 35615, 35616, 35617 35618, 35619, 35620, 35624, 35626	
ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i>	35603
35608, 35609, 35610, 35513, 35614, 35615 35617, 35618, 35619, 35620, 35624, 35626	
LENOCI	35604
CAIATI	35607, 35608, 35609, 35610 35613, 35614, 35615, 35616, 35617 35618, 35619, 35620, 35623, 35626
GUADALUPI	35614, 35617
Proposte di legge:	
(<i>Annunzio</i>)	35600, 35645
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	35600
Proposte di legge (Discussione):	
REPOSSI ed altri: Modificazioni alle norme relative all'assicurazione ob- bligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria (879);	
VENEGONI ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicu- razione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (872)	35627
PRESIDENTE	35627
REPOSSI	35627

PAG.

NUCCI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	35630
VENEGONI, <i>Relatore di minoranza</i>	35632
COLOMBO VITTORINO	35635
BETTOLI, <i>Relatore di minoranza</i>	35642
Proposte di legge (Svolgimento):	
PRESIDENTE	35600
TERRANOVA, <i>Sottosegretario di Stato</i> per le poste e le telecomunicazioni	35600
RICCIO	35600
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato</i> per i lavori pubblici	35600
Interrogazioni (Annunzio)	35645

La seduta comincia alle 16,30.

CAVERI, *Segretario*, legge il processo ver-
bale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il
deputato Vedovato.

(È concesso).

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva,
ritengo che il seguente disegno di legge possa
essere deferito alla VI Commissione (Finanze
e tesoro) in sede legislativa, con il parere
della I, della IV, della V e della XII Com-
missione:

« Istituzione di una ritenuta d'acconto su-
gli utili distribuiti dalle società e modifica-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

zioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari » (*Approvato dal Senato*) (4233).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annuncio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

GIOIA: « Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi e 100 milioni a titolo di ulteriore contributo statale per il completamento dei lavori per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo-Punta Raisi » (4237);

TOGNONI ed altri: « Modifiche alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere » (4238);

ZANIBELLI ed altri: « Proroga del termine di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 230, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato » (4239);

QUINTIERI: « Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo e temporaneo dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (4240).

Saranno stampate, distribuite e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (*Affari costituzionali*):

« Revisione dell'organico del personale ausiliario di pubblica sicurezza » (4153), con modificazioni e dichiarando nello stesso tempo assorbita la proposta di legge Rampa e Sciolis: « Revisione dell'organico e norme per l'assunzione del personale ausiliario dell'amministrazione di pubblica sicurezza » (*Urgenza*) (2184), la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;

Senatori **ALBERTI** ed altri: « Estensione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, al personale dell'ospedale principale di Tripoli Vittorio Emanuele III e al personale del Con-

sortio generale antitubercolare per la Libia in servizio in Libia » (*Approvata dalla I Commissione del Senato*) (2799);

dalla VI Commissione (*Finanze e tesoro*):

RAFFAELLI ed altri: « Vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano (Pisa) di un arenile della estensione di metri quadrati 428.750 » (513), con modificazioni;

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Provvedimenti per il credito alla cooperazione » (*Approvata dalla V Commissione del Senato*) (3172).

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella di iniziativa del deputato Armato:

« Provvidenze in favore di alcune categorie di pensionati postelegrafonici » (2843).

L'onorevole Armato ha fatto sapere che si rimette alla relazione scritta.

Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Armato.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio, Barbi, Colasanto, Frunzio, Ferrara, Armato, Rubinacci, Russo Spena, Titomanlio Vittoria, Cortese Giuseppe, Napolitano Francesco, D'Ambrosio, Foschini, Romano Bartolomeo e Cortese Guido:

« Costruzione del palazzo di giustizia in Napoli » (4069).

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgerla.

RICCIO. Mi rimetto alla relazione scritta sottolineando l'importanza e l'urgenza del problema e facendo presente che l'unica difficoltà che si frapponeva, cioè il reperimento del suolo, sembra superata. Quindi confido che il problema possa essere agevolmente risolto.

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo, con le con-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

sue riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Riccio.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento del Corpo del genio aeronautico (3147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Riordinamento del Corpo del genio aeronautico.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Cuttitta, il quale ha proposto di sopprimere gli articoli 5 e 9, nonché, alla tabella n. 1, di sostituire nella colonna quinta del quadro 1, in corrispondenza del grado di capitano, la dizione: « 9 o 10 » (f), con la cifra: « 13 ».

L'onorevole Cuttitta ha facoltà di parlare.

CUTTITTA. Il mio intervento sarà breve in quanto intendo illustrare un mio emendamento che ho presentato per accelerare alquanto l'avanzamento dei capitani. Devo però mantenere il mio scetticismo sulla possibilità di reclutare in numero sufficiente gli ufficiali subalterni ingegneri attraverso l'accademia e la prosecuzione degli studi presso l'università.

È mio convincimento che se non si porrà radicalmente rimedio a tale situazione migliorando le condizioni economiche degli ufficiali e la loro carriera, non si risolverà mai il problema di un sicuro reclutamento.

Quello che ci viene prospettato con questo disegno di legge non è che un ripiego. Ai miei tempi si pagava la retta per entrare nell'accademia militare; oggi i giovani vi sono ammessi gratuitamente, e, nonostante ciò, non manifestano alcun entusiasmo per accedervi. Faremo dunque una sorta di pensionato per questi giovani e non so se metteremo al loro fianco istitutori per vedere se studiano oppure no, se danno o non danno gli esami. Per assicurare la permanenza in servizio di coloro che in tal modo conseguui-

ranno la laurea a spese dello Stato si impone loro l'impegno di rimanere alle armi per un periodo di sei anni, tanta è la fiducia nel sistema che avete escogitato!

Non vi sono però sanzioni penali e non è possibile prevederne, per cui se un giovane non vuole restare sei anni perché ha trovato un posto più remunerativo, lo metteremo nella tentazione di far tanto male il proprio servizio da rendere necessario il suo allontanamento per scarso rendimento!

Pensino invece essi stessi, questi giovani, a laurearsi per proprio conto e lo Stato provveda a reclutarli per i servizi tecnici dell'aeronautica militare, assicurando loro buone condizioni economiche e di carriera. A proposito di carriera io penso che si potrebbe cominciare col conferire loro il grado di capitano, all'atto dell'arruolamento, dopo la frequenza di un breve corso che valga a sbizzarrirli, e a dar loro un crisma militare per quanto riguarda formazione mentale e disciplinare. Soltanto così potremo avere un'affluenza di giovani laureati per ripianare le deficienze organiche nei ruoli tecnici dell'aeronautica militare.

Analoga situazione, mi risulta, si riscontra negli organici degli ufficiali medici della sanità militare dell'esercito, perché i giovani laureati in medicina non accorrono ai concorsi per ufficiali in servizio permanente effettivo, tanto che oggi la nostra sanità militare ha una deficienza di circa 500 unità su 1.300 e più posti di organico. La ragione è sempre la medesima: le condizioni economiche che l'esercito offre a questi giovani non sono allettanti. Anziché fare il subalterno medico nell'esercito, con uno stipendio di 70 mila lire al mese, essi preferiscono il posto di medico condotto in un paesino di montagna! Se, dunque, vogliamo sanare questa penosa situazione, dobbiamo tornare indietro e rivedere daccapo la questione relativa al trattamento economico ed allo sviluppo di carriera degli ufficiali.

Il mio emendamento al presente disegno di legge propone un leggero aumento all'aliquota dei capitani del ruolo ingegneri da promuovere annualmente, portandola da 9 a 13. Se voi tenete presente il numero complessivo dei capitani e dei tenenti di questo ruolo vi sarà facile scorgere che, promuovendone 9 ovvero 10 all'anno al grado di maggiore, un tenente laureato in ingegneria che si arruoli oggi in aeronautica dovrà aspettare circa vent'anni per raggiungere questo grado, mentre gli ingegneri che prestano servizio nelle amministrazioni civili dello Stato rag-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

giungono dopo appena tre anni un grado corrispondente a quello di maggiore. Io mi domando: vi pare questo uno sviluppo di carriera che possa attrarre i giovani laureati? Potrà mai questa legge colmare le deficienze che si lamentano?

Raccomando dunque all'attenzione del ministro e del relatore questo mio emendamento, che per altro non ha pretese miracolistiche. Semplicemente, dove voi stabilite 9 o 10 promozioni annue, io ne propongo 13, in modo da ridurre a circa 15 anni il periodo di tempo che un tenente del ruolo ingegneri dovrà impiegare per raggiungere il grado di maggiore. Non chiedo un miracolo e non propongo di rivoluzionare la legge, ma soltanto di migliorarla un poco per rendere più accetta la carriera ai giovani ingegneri che vorranno intraprenderla.

Termino, onorevole Presidente, annunciando il ritiro dei miei emendamenti soppressivi degli articoli 5 e 9 del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Buffone.

BUFFONE, Relatore. Questo disegno di legge fu deferito alla Commissione in sede legislativa e, in seguito, a richiesta del prescritto numero di deputati, rimesso all'Assemblea. Senonché, i due gruppi che avevano chiesto la remissione si sono convinti della bontà di alcuni emendamenti che nel corso dell'iter legislativo erano stati apportati, per cui avevano chiesto di rideferire la legge alla Commissione in sede legislativa. Ma poiché a ciò ostavano le norme regolamentari, poiché il provvedimento già trovavasi in stato di relazione, esso deve essere esaminato in aula. Nel frattempo abbiamo avuto costanti scambi di vedute con il Ministero della difesa ed è stata concordata una serie di emendamenti, che sono oggi presentati dall'onorevole Caiati e che tratteremo in sede di esame degli articoli.

Il disegno di legge presenta alcune carenze, ma permette anche un sostanziale passo avanti. Poiché vuole «aggredire» il problema che tormenta il genio aeronautico, esso costituisce la base per uno sviluppo organico del settore. Il provvedimento prevede l'apertura dell'accademia per i corsi di ingegneria, ma all'articolo 20 sarebbe opportuno prevedere anche il reclutamento di chimici e di fisici, dei quali pure si lamenta la carenza.

Ringrazio l'onorevole Cuttitta per aver ritirato gli emendamenti soppressivi agli articoli 5 e 9.

In questo momento il nostro paese attraversa una fase particolare. Dovunque vengono aperti nuovi corsi di studio, di preparazione tecnica e professionale, e pertanto nel giro di pochissimi anni si potrà contare su una certa disponibilità di laureati per porre il corpo del genio aeronautico in condizione di assolvere ai suoi compiti.

Basta vedere come sono stati ampliati i ruoli organici rispetto a quelli attuali per rendersi conto che con il disegno di legge in esame si compie uno sforzo veramente eccezionale. Naturalmente il provvedimento è congegnato in maniera da consentire al Ministero della difesa di riempire gli organici a mano a mano che si verificano gli avanzamenti e in modo da non creare situazioni di stridente contrasto con gli altri ruoli delle forze armate. Noi, infatti, non dobbiamo consentire che nell'ambito dell'aeronautica vi siano progressioni di carriera più rapide di quelle dei piloti.

Questa legge ha avuto un *iter* molto tormentato. Gli stessi interessati mi sono apparsi talvolta scarsamente informati sui loro interessi personali e sulle possibilità di carriera che essi conseguiranno attraverso il presente disegno di legge. Oggi, finalmente, il problema sta per essere risolto. La legge potrà assicurare uno sviluppo di carriera adeguato sia al ruolo degli ingegneri sia a quelli dei chimici, dei fisici e degli assistenti tecnici.

Quanto in particolare agli assistenti tecnici, questi dicono: avendo voi unificato il ruolo ed essendo in esso compresi anche gli specialisti, noi ci troveremo in una situazione piuttosto difficile, perché si verrebbe a ripianare i ruoli. Ciò non è esatto e vengono così a cadere le critiche che, su questo errato fondamento, erano state mosse all'impostazione del provvedimento.

Il ruolo è oggi costituito di 14 tenenti colonnelli (attualmente la progressione di carriera si ferma a questo grado), 18 maggiori, 147 capitani, 121 subalterni, per un totale di 300 unità. Con la nuova legge si arriverà invece ad un organico di 790 unità e si consentirà una progressione di carriera fino al grado di colonnello; il nuovo organico prevede infatti quattro posti di colonnello, 51 di tenente colonnello in luogo di 14, 95 di maggiore (anziché 18), 407 di capitano (invece di 147), 203 di ufficiale subalterno contro i 121 del ruolo precedente.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

Se si tiene presente che vi è un ruolo organico per gli ufficiali provenienti dagli specialisti (la cui progressione di carriera si arrestava al grado di capitano) se ne deduce che non saranno coperti tutti i 790 posti in organico ma soltanto circa 600; di qui maggiori possibilità di carriera.

All'onorevole Cuttitta faccio osservare che il meccanismo della legge di avanzamento non consente di andare oltre quanto previsto dal provvedimento in discussione; egli sa quanto ci siano battuti per far modificare talune norme, ma nell'attuale situazione è impossibile ottenere di più. Va tenuto presente che, in materia di promozioni da capitano a maggiore e da tenente colonnello a colonnello, la legislazione in vigore prevede la promozione per anzianità, salve le disposizioni dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, la quale stabilisce che « per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il ministro, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente le graduatorie, ma forma i gradi di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengano a verificarsi vacanze nei gradi rispettivamente superiori ». Ora, per effetto dell'ampliamento della pianta organica, tali vacanze certamente si verificheranno, il che consentirà una più rapida progressione di carriera.

La preoccupazione di creare nuove possibilità di carriera è dimostrata dal fatto che l'organico dei tenenti colonnelli del ruolo ingegneri è passato da 70 a 90 unità: si è così venuti incontro all'esigenza prospettata dall'onorevole Cuttitta in Commissione.

Per i maggiori, invece, siamo scesi da 80 a 50 unità. Ciò potrebbe apparire paradossale, in quanto, mentre si aumenta il numero dei tenenti colonnelli, si diminuisce contemporaneamente quello dei maggiori, determinando in tal modo una sorta di strozzatura nella piramide ascensionale della carriera. Ma si è voluto procedere a questa nuova ripartizione fra i due gradi per il motivo che con la vecchia legge era prevista una permanenza media di otto anni nel grado di maggiore e di cinque in quello di tenente colonnello (salvo gli ufficiali che avessero raggiunto i limiti di età, per i quali era possibile la promozione all'atto del passaggio a disposizione), mentre la nuova disciplina inverte il rapporto, fissando una permanenza di soli cinque anni nel grado di maggiore e di otto in quello di tenente colonnello, anche al fine di consentire che

tutti i tenenti colonnelli giungano, attraverso la promozione a scelta o quella a disposizione, per lo meno al grado di colonnello e al corrispondente trattamento di quiescenza.

Applicando le norme contenute nel presente disegno di legge, vi sarebbero ufficiali che, nel corso dello stesso anno, verrebbero promossi due volte, date le gravi vacanze verificatesi nei ruoli.

È un provvedimento che viene affidato alla sensibilità del ministro e degli organi tecnici della difesa, ma è un disegno di legge che, se sarà approvato nel testo sottopostoci, colmerà una grave lacuna esistente nel corpo del genio aeronautico, poiché, in un momento come l'attuale, caratterizzato da una rapida evoluzione tecnica, non è possibile mantenere un ruolo di questo personale non rispondente alle reali esigenze delle forze armate.

Riservandomi di intervenire eventualmente in sede di emendamenti, desidero ringraziare il ministro e gli organi tecnici del Ministero della difesa per la collaborazione veramente efficace e fattiva fornita ai colleghi della Commissione difesa al fine della migliore redazione del testo. Ringrazio inoltre i colleghi presentatori di emendamenti (gli onorevoli Lenoci, Veronesi, Guadalupi, Giacomo Corona e Cuttitta) i quali si sono resi conto delle difficoltà che ostavano all'accoglimento di alcune loro proposte di modifica e le hanno ritirate. Desidero infine porre in rilievo lo sforzo che unanimemente la Commissione difesa fa nell'intento di andare incontro alle esigenze delle forze armate italiane. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della difesa.

ANDREOTTI, Ministro della difesa. Desidero ringraziare la Presidenza della Camera e la Commissione per aver consentito di arrivare ad una decisione sul provvedimento in esame.

Il disegno di legge — dobbiamo onestamente riconoscerlo — nonostante i correttivi proposti e che mi auguro siano approvati dalla Camera e successivamente dal Senato, non pretende di risolvere compiutamente il serio problema dell'amministrazione dello Stato in genere e di quella militare in particolare, del reclutamento e del mantenimento in servizio del personale tecnico altamente qualificato. Riteniamo però che, con le disposizioni di questo provvedimento, si faccia un notevole passo avanti. A prima vista può sembrare fondata la critica fatta da qualcuno, che questo provvedimento vincoli la

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

libertà di scelta successiva dei giovani, i quali, avendo frequentato l'accademia e avendo avuto la possibilità, con un certo concorso da parte dello Stato, di conseguire un titolo universitario, sono impegnati a rimanere un determinato numero di anni nell'amministrazione militare. Questo è un principio che, come l'onorevole Cuttitta sa, vige per l'accademia navale; principio che trova la sua giustificazione nel fatto che quando l'amministrazione si assume l'onere di far prendere la laurea ad un giovane, deve anche garantirsi che per un certo periodo (e sei anni non mi sembrano eccessivi) il giovane rimanga nella stessa amministrazione.

Molto probabilmente, in futuro il problema si aggraverà, poiché se è vero che avremo una leva maggiore di studenti che conseguiranno un titolo di studio tecnico, vi saranno anche assai maggiori possibilità di impiego nella vita civile, sia nell'industria privata sia in quella di Stato. Vorrà dire che la nostra amministrazione e i parlamentari che collaboreranno con essa nello studio per l'unificazione del Ministero, approfondiranno anche questo punto al fine di vedere se si possa trovare una soluzione diversa; ad esempio, costituendo un corpo unico di ingegneri o un corpo unico sanitario dell'amministrazione militare (cioè stabilendo una diversa distribuzione di ruoli) e nello stesso tempo dando maggiori facilitazioni di carriera e di retribuzione. Questo credo sia il fondamento di ogni possibile miglioramento dei ruoli per il futuro.

Oggi dobbiamo veramente constatare che esiste un materiale umano (come si dice con una pessima espressione) oltremodo pregevole dal punto di vista tecnico. Penso pertanto che, nell'approvare il disegno di legge, renderemo anche omaggio a coloro che, retribuiti piuttosto male e sottoposti a una rigorosa disciplina, servono lealmente l'amministrazione militare. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico sono iscritti nei seguenti ruoli:

- ruolo ingegneri;
- ruolo chimici;
- ruolo fisici;
- ruolo assistenti tecnici.

Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze del servizio, gli ufficiali appartenenti ai singoli ruoli possono essere ripartiti in specialità stabilite con determinazione ministeriale.

Con determinazione ministeriale si provvede, altresì, a indicare i titoli di studio e gli altri requisiti specifici per l'appartenenza alle diverse specialità e a fissare le modalità per l'assegnazione ed il passaggio dall'una all'altra di esse.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo ».

LENOCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LENOCI. Come ha avuto occasione di dire il relatore, noi, per motivi di ordine diverso, abbiamo aderito all'invito di ritirare gli emendamenti; però non possiamo rinunciare a rilevare alcune manchevolezze del provvedimento e, ove si decidesse di emendare il disegno di legge in qualche parte (specialmente per quanto riguarda gli ufficiali che già sono passati a disposizione ed attendevano il provvedimento fin dal 1960, 1961 e 1962), ne saremmo veramente lieti. Comunque, mi si consenta di fare alcune considerazioni di ordine generale.

Il disegno di legge sul riordinamento del genio aeronautico è manchevole come tutti i provvedimenti che, dalla fine della guerra ad oggi, non hanno sanato gli squilibri cui avrebbero dovuto portare rimedio: si veda, ad esempio, la legge sull'avanzamento degli ufficiali, la sistemazione dei ruoli degli ufficiali e sottufficiali in congedo ed altre ancora. Sono tutte leggi che hanno provocato malcontento ed insoddisfazione, e ciò in gran parte per effetto degli sforzi di determinate categorie, gruppi o addirittura di singole persone che sono riuscite ad ottenere dal legislatore (del resto, è umano, e noi non ci meravigliamo di questo e non lo drammatizziamo) tagli, stiracchiamenti, adattamenti a particolari contingenti interessi.

Gli emendamenti presentati in Commissione, che si riferiscono di massima agli organici e alle promozioni, proponendo varianti ed aggiunte al testo del disegno di legge, rivelano già particolari sottaciute intenzioni di adattarlo a determinate aspirazioni, a particolari situazioni di carriera.

Se lo spirito del disegno di legge è quello di ammodernare l'ordinamento del genio aeronautico, se l'intenzione è quella di sbloccare le carriere per tutti i gradi, sì da attrarre nuove giovani leve di ufficiali (e a questo proposito plaudiamo all'iniziativa dell'accademia, a simiglianza di quella di Livorno e di quella di artiglieria, perché pensiamo che in questo modo si possa far fronte al problema della carenza del personale spe-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

cializzato) offrendo loro un avvenire, per quanto possibile, non ristagnante per lunghi anni in uno stesso grado (e ciò vale soprattutto per gli ufficiali inferiori), occorre non indulgere ciecamente al mantenimento di diritti acquisiti. Ed è sintomatico il fatto che il relatore a un primo esame del disegno di legge fosse rimasto perplesso, come egli stesso ebbe a riconoscere; ma che poi, avendo chiesto chiarimento alle «fonti», si sia lasciato convincere dell'infondatezza delle sue perplessità e del vantaggio che ne deriverà a tutto il personale ed all'amministrazione in genere.

Riconosco che una revisione, un riimpasto sostanziale in materia di servizi, organici e carriere, debba fare i conti con molte resistenze e comprendo come non possano mancare interessati suggerimenti anche per una esistente mentalità conservatrice degli uffici, ma sono anche sicuro che, se tali resistenze e tali mentalità riusciranno a far pesare la loro influenza, ancora una volta il rimedio non guarirà l'ammalato.

Le fonti di informazione, le calorose difese dei tecnici che potrebbero essere anche parte in causa, l'elaborazione di statistiche preparate ad *usum delphini* non potranno, alla luce delle cose, convincere il legislatore che tutto andrà per il meglio, come avvenne per la legge sull'avanzamento degli ufficiali che fu elaborata da più colleghi di esperti ma che, di fatto, scontentando tutti (o quasi tutti) e provocando i noti ingorghi di carriera, ha fallito lo scopo primo di presentare alla gioventù studiosa e possibilmente a quella più scelta, la prospettiva di una soddisfacente carriera.

Anche il disegno di legge in esame si presenta come il risultato della ricerca di una felice soluzione per assicurare agli ufficiali inferiori dei vari ruoli del genio aeronautico una carriera più snella e per risolvere, sia pure gradualmente, la crisi in cui versano i servizi a causa degli organici attualmente scoperti.

Il relatore, riconoscendo queste deficienze e la necessità di attuare un effettivo equilibrio nel passaggio dai gradi inferiori a quelli superiori, ha premesso che non è stato possibile prescindere dal considerare le situazioni concrete esistenti ed in effetti, dagli artificiosi alambicchi di tabelle, traspare la preoccupazione di difendere nel futuro particolari e ben identificate soluzioni di comodo.

Il disegno di legge prevede l'ampliamento degli organici per i gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello; l'aumento delle pro-

mozioni annue da colonnello a maggiore generale; l'aumento (oltre il doppio) di quelle da tenente colonnello a colonnello; mentre mantiene pressoché invariato il totale delle promozioni annue da maggiore a tenente colonnello e da capitano a maggiore.

Con l'artificiosa inflazione degli organici e con il freno all'avanzamento dai gradi inferiori, il nuovo ordinamento dovrebbe conseguire i seguenti effetti: un'inflazione nel grado di generale e, quindi, la promozione di un numero doppio di colonnelli; la promozione al grado di colonnello in servizio permanente effettivo di un maggior numero di tenenti colonnelli; una tranquilla attesa dell'avvenire, in seno al più ampio organico, da parte dei tenenti colonnelli riducendo di molto la loro sosta nella posizione di soprannumero e scongiurando o allontanando il temuto transito dal servizio permanente a quello a disposizione che porrebbe fine alla carriera.

Come concilia il disegno di legge l'assurdità di queste promozioni negli alti gradi fondate sul fittizio ampliamento degli organici, mentre l'organico effettivo attuale degli ufficiali inferiori (il quale dovrebbe essere in rapporto diretto col numero di quelle promozioni) è ridotto a poco più di un terzo dell'organico tabellare? Il nuovo ordinamento servirebbe soltanto a creare negli organici di maggiore e di tenente colonnello un vuoto che non esiste di fatto, un vuoto artificiale il quale — sino a quando non venisse effettivamente colmato — non forzerebbe il passaggio di alcun tenente colonnello nel servizio a disposizione! Ma da chi verrebbe colmato? Ripeto che l'organico effettivo degli ufficiali inferiori è ridotto ad un terzo di quello tabellare e i tenenti saranno bloccati nel loro grado per più di 20 anni. Le tabelle allegate al disegno di legge prevedono appunto, per gli ufficiali inferiori, una permanenza media di oltre 20 anni nel grado.

Già molti dei capitani attuali contano 14 anni di permanenza e hanno una età sproporzionatamente elevata che li farà raggiungere dai limiti di età nel grado di tenente colonnello.

Si può, pertanto, ribadire l'impressione, che lo stesso relatore confessa di aver avuto, di una eccessiva lentezza nella carriera degli ufficiali inferiori e mi sembra limitata a puro desiderio l'affermata aspirazione del Governo di tranquillizzare le nuove leve di reclutamento.

Non sarà l'elevamento delle promozioni annuali dei capitani ingegneri da 9,5 a 11 o quello dei geofisici da 2,66 a 3, a mutare

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

l'impostazione morale della nuova legge e a conferirle l'affermata volontà di assicurare il funzionamento dei servizi, tranquillizzando gli ufficiali del genio aeronautico sulla sicurezza della carriera.

È perciò comprensibile che, ad esempio, i tenenti colonnelli del ruolo ingegneri dichiarati idonei e collocati a disposizione a seguito di precedente valutazione per gli anni 1960, 1961, 1962, anche se nel frattempo promossi in tale ultima posizione, chiedano di essere chiamati a nuova valutazione, rammentando che l'attuale disegno di legge venne proposto per l'attuazione entro il 1960 e che soltanto il lungo *iter* percorso lo fa arrivare ora alla approvazione. Si tratta di recuperare ufficiali ancora giovani, idonei e validissimi, che, nonostante la loro lunga esperienza e preparazione tecnica, l'arma aeronautica, soltanto a causa della ristrettezza degli organici, ha dovuto declassare e assegnare a una categoria di secondo piano con contrazione del rendimento.

L'emendamento richiesto, anche se non trova precedenti nel passato, verrebbe oggi imposto da considerazioni validissime riflettenti la crisi di ufficiali in cui da tempo si dibatte il corpo del genio aeronautico. Nessun aggravio finanziario comporta l'emendamento richiesto, in quanto riguarda ufficiali che, pure nella categoria « a disposizione », hanno già raggiunto il grado superiore.

Quando ci si prefigge di considerare prevalentemente le situazioni concrete esistenti e un disegno di legge come questo viene confortato dal parere di tecnici che, per essere tali, non saranno certamente di grado inferiore a tenente colonnello, anche le migliori intenzioni del Governo, alle quali pur credo, non trovano via facile e piana.

Mi sia concesso poi di rilevare che con il nuovo ordinamento si sente il bisogno di dare al genio aeronautico, forte di 1.351 ufficiali, impegnati tutti in uffici, reparti tecnici e laboratori, ben 9 generali: un generale ispettore, due tenenti generali, quattro maggiori generali per i ruoli ingegneri, uno per il ruolo chimici, uno per il ruolo fisici. Ben nove cuspidi gerarchiche, ben nove calamite che alimentano, in coloro che sono già ora per grado più prossimi al vertice, la decisione di evitare di essere istradati sul binario laterale della carriera e conservare invece per il più lungo tempo possibile la posizione di attesa valida alla promozione al grado superiore in servizio permanente effettivo.

Penso che questo disegno di legge il quale mira a un riordinamento dei ruoli, a colmare i vuoti degli organici strutturando nuovi metodi per il reclutamento delle nuove leve e ad offrire una più rapida carriera, debba scaturire da una valutazione più alta, più coraggiosa, soprattutto intesa a risolvere prevalentemente l'intero problema a vantaggio del servizio, anche se per determinate zone si debba rinunciare ad accontentare tutti.

Voglio citare un precedente: in altra occasione in tema di avanzamento, certamente a vantaggio del servizio e per urgente contingenza, fu necessario abbassare i limiti di età nei gradi superiori, ma, operato lo sfollamento legale, i limiti di età furono dopo poco tempo riportati a più alto livello. Anche allora molti interessi personali furono lesi e le proteste si levarono alte e clamorose, ma il Governo intese di agire per il bene del servizio e superò le comprensibili opposizioni degli interessati.

Questo disegno di legge, che scaturisce da positive intenzioni, può essere emendato e migliorato per farne uno strumento non di difesa di interessi di categoria, ma di moderno aggiornamento di un corpo, come il genio aeronautico, che può attrarre al servizio dello Stato una gioventù modernamente preparata e sicura di non dovere rimanere bloccata per decenni e decenni in una situazione di disagio materiale e morale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, già letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del corpo del genio aeronautico sono fissati come segue:

Ruolo ingegneri:

Generale ispettore	1
Tenente generale	2
Maggiore generale	4
Colonnello	37
Tenente colonnello	70
Maggiore	80
Capitano	120
Tenente e sottotenente	86

Totale . . . 400

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

Ruolo chimici:

Maggiore generale	1
Colonnello	4
Tenente colonnello	12
Maggiore	13
Capitano	18
Tenente	12
Totale	60

Ruolo fisici:

Maggiore generale	1
Colonnello	8
Tenente colonnello	17
Maggiore	22
Capitano	36
Tenente	26
Totale	110

Ruolo assistenti tecnici:

Tenente colonnello	49
Maggiore	64
Capitano	420
Tenente e sottotenente	257
Totale	790

PRESIDENTE. L'onorevole Caiati ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del corpo del genio aeronautico sono fissati come segue:

Ruolo ingegneri:

Generale ispettore	1
Tenente generale	2
Maggior generale	4
Colonnello	37
Tenente colonnello	90
Maggiore	50
Capitano	120
Tenente e sottotenente	96
Totale	400

Ruolo chimici:

Maggior generale	1
Colonnello	4
Tenente colonnello	16
Maggiore	9
Capitano	18
Tenente	12
Totale	60

Ruolo fisici:

Maggior generale	1
Colonnello	8
Tenente colonnello	25
Maggiore	14
Capitano	36
Tenente	26
Totale	110

Ruolo assistenti tecnici:

Colonnello	4
Tenente colonnello	51
Maggiore	95
Capitano	407
Tenente e sottotenente	233
Totale	790

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAIATI. Il mio emendamento propone nella prima parte un adeguamento del ruolo ingegneri, per la seconda parte un aumento degli organici del nuovo ruolo dei chimici, un ruolo che prima non esisteva. Così al grado di tenente colonnello abbiamo 16 posti invece di 12 e al grado di maggiore 9 posti invece di 13, per consentire una maggiore permanenza — come ha spiegato opportunamente il relatore — nel grado di tenente colonnello. Lo stesso criterio è stato seguito per il ruolo degli ingegneri, con 50 posti al grado di maggiore e 90 a quello di tenente colonnello.

Questo concetto, che può sembrare sovvertitore del principio tradizionale della piramide, risponde invece effettivamente alle migliori esigenze del servizio e alle attese degli interessati.

Per il ruolo dei fisici, si è ritenuto di apportare delle modifiche con un adeguamento sia per il grado di maggiore (14 posti) sia per quello di tenente colonnello (25 posti).

Per il ruolo assistenti tecnici, il relatore ha fatto presente che in esso convergono tanto gli specialisti quanto gli assistenti tecnici, il che vuol dire che si è tenuto conto che le funzioni di questi due settori del genio aeronautico sono più o meno analoghe. Ma oltre all'aumento degli organici, per la prima volta vediamo comparire in questo ruolo così fuso il grado di colonnello: 4 posti sono riservati al grado di colonnello, mentre i tenenti colonnelli dai 49 posti previsti nel disegno di legge sono passati a 51, i maggiori

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

a 95, i capitani a 407, i tenenti e sottotenenti a 233, per un totale di 790 posti.

Questi adeguamenti, tra l'altro, tengono presenti anche gli adeguamenti che sono stati adottati in sede di approvazione della legge per il riordinamento dell'esercizio. Mi pare, quindi, che questo criterio di comparazione tra le tre forze armate debba essere tenuto presente in tutte le disposizioni di legge, in modo da non creare discriminazioni, e quindi vantaggi o svantaggi, nelle singole forze armate.

PRESIDENTE. L'onorevole Durand de la Penne ha proposto di sostituire il capoverso « ruolo assistenti tecnici » con il seguente:

« Ruolo assistenti tecnici. »

Colonnello	3
Tenente colonnello	46
Maggiore	46
Capitano	420
Tenente e Sottotenente	257
Totale	790 »

Poiché non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2 ?

BUFFONE, Relatore. La Commissione è favorevole all'emendamento Caiati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ANDREOTTI, Ministro della difesa. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dall'onorevole Caiati.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Durand de la Penne non è presente, s'intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Si dia lettura dell'articolo 3.

CAVERI, Segretario, legge:

« Per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo chimici e del ruolo fisici si applicano i seguenti limiti di età:

Maggior Generale	Anni 63
Colonnello	» 60
Tenente colonnello	» 57
Maggiore	» 56
Capitano	» 52
Subalterno	» 50 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Caiati ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo chimici e del ruolo fisici si applicano i seguenti limiti di età:

Maggiore generale	Anni 63
Colonnello	» 61
Tenente colonnello	» 59
Maggiore	» 58
Capitano	» 54
Subalterno	» 50

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli del ruolo assistenti tecnici è fissato in anni 61 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAIATI. Anche in ordine alla cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo chimici e fisici l'emendamento risponde alla necessità di un adeguamento con le disposizioni contenute nella legge 18 ottobre 1962 che riguarda i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo degli ufficiali e dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. Quando è stato presentato questo disegno di legge, non era stata ancora approvata quella legge, per cui bisogna provvedere ad adeguare questi limiti alle conquiste fatte da tutte e tre le forze armate con la legge che ho richiamato.

L'ultimo comma del mio emendamento prevede che il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli del ruolo assistenti tecnici sia fissato in anni 61. Poiché mancava una dizione esplicita per la parte riguardante il grado di colonnello, che viene istituito soltanto adesso per il ruolo degli assistenti tecnici, mi pare doveroso colmare tale lacuna.

PRESIDENTE. L'onorevole Durand de la Penne ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« Per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo assistenti tecnici il limite di età è di anni 60 nel grado di colonnello; per tutti gli altri gradi rimane in vigore la tabella n. 3 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, con la nota aggiunta alla tabella stessa ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione ?

BUFFONE, Relatore. La Commissione è favorevole all'emendamento Caiati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo Caiati.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Durand de la Penne non è presente, s'intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Si dia lettura dell'articolo 4.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri sono reclutati:

a) mediante corsi regolari dell'Accademia aeronautica, ai quali possono essere ammessi i giovani che siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano;

b) mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini italiani che siano in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trenta anni. Il bando di concorso stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indica le lauree richieste per le varie specialità ».

PRESIDENTE. L'onorevole Caiati ha proposto di sostituire nella lettera a) le parole: « del diploma di maturità classica o scientifica », con le parole: « di titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi di laurea di ingegneria ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAIATI. Sappiamo che sono state apportate alcune modifiche ai titoli di studio richiesti per l'iscrizione alla facoltà di ingegneria. Se si fosse mantenuta la vecchia dizione, riservando soltanto a coloro che sono forniti della maturità classica e scientifica l'accesso al genio aeronautico, ruolo ingegneri, ne avremmo esclusi coloro che sono forniti del diploma di geometra o di titoli equipollenti che, per effetto delle nuove disposizioni, attraverso un esame integrativo, possono essere ammessi a frequentare la facoltà di ingegneria. Dobbiamo, d'altra parte, avviare il maggior numero possibile di elementi a questa carriera, considerato che i dati relativi agli ultimi concorsi in nostro possesso non sono soddisfacenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

BUFFONE, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento Caiati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Concordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 modificato dall'emendamento Caiati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Quando vi sia disponibilità di posti, il Ministro della difesa può disporre straordinarie ammissioni, mediante concorso per titoli al secondo anno del corso regolare di studenti universitari che abbiano sostenuto con esito favorevole tutti gli esami del primo anno del biennio propedeutico di ingegneria, che non abbiano superato l'età di 23 anni alla data del 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota d'aeroplano.

Qualora gli esami superati dagli studenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso non comprendano tutti gli insegnamenti previsti per il primo anno del corso regolare dal piano di studi dell'Accademia, la ammissione all'Accademia rimane subordinata al superamento presso la stessa di un esame negli insegnamenti mancanti. In caso di insuccesso, subentrano altri studenti nell'ordine della graduatoria del concorso ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha ritirato la proposta di sopprimere l'intero articolo, che, non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione nel testo della Commissione, dianzi letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6, al quale non sono stati presentati emendamenti.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Salvo il disposto dei successivi articoli 7 e 8, ai giovani reclutati ai sensi della lettera a) dell'articolo 4 e dell'articolo 5 si applicano le norme del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano e di pilota militare. Si applicano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 568,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

recante norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CAVERI, *Segretario*, legge:

«All'atto dell'ammissione in Accademia, i giovani reclutati ai sensi della lettera a) dell'articolo 4 e dell'articolo 5 debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo articolo 9, salvi i casi di dimissione previsti dall'ordinamento dell'Accademia e quello di cui al successivo articolo 8.

Gli allievi che, al termine del secondo anno di corso di Accademia, abbiano superato gli esami in tutte le materie del biennio propedeutico di ingegneria e in quelle riguardanti la preparazione militare, sono inviati alla facoltà di ingegneria di un'università o ad un politecnico per frequentarvi il triennio di studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria.

La sede universitaria, il corso di laurea ed eventualmente la sezione del triennio di studi di applicazione sono determinati dal Ministro della difesa.

Gli allievi suddetti conseguono la qualifica di aspirante ufficiale nel Corpo del genio aeronautico, con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale».

PRESIDENTE. L'onorevole Caiati ha proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

«La sede universitaria, il corso di laurea ed eventualmente la sezione del triennio di studi di applicazione sono determinati dal ministro della difesa».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAIATI. Si tratta solamente di una migliore formulazione del terzo comma, più precisa e più aderente alle disposizioni vigenti.

GUADALUPI. A quale finalità si ispira questa disposizione?

CAIATI. Ripete la norma in vigore per la marina.

PRESIDENTE. La Commissione?

BUFFONE, *Relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Concorro con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caiati, sostitutivo del terzo comma, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, integrato dall'emendamento Caiati, testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CAVERI, *Segretario*, legge:

«Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno degli studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato, negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato, il numero di esami fissato dal Ministero e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Durante il suddetto primo anno di studi, gli aspiranti ufficiali sono sottoposti alle norme interne della facoltà o del politecnico che frequentano, ma continuano ad appartenere all'Accademia.

Coloro che non superino gli esami di cui al primo comma sono dimessi dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

CAVERI, *Segretario*, legge:

«I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, compresa la sessione autunnale di esami, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità assoluta decorre dalla data

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

del decreto di promozione; quella relativa è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esami, purché nel suddetto termine abbiano superato tutti gli esami negli insegnamenti previsti, dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato, per il primo anno di studi applicativi nonché gli esami in almeno dieci degli insegnamenti complessivamente previsti per il secondo e terzo anno dagli anzidetti statuti.

I sottotenenti di cui al comma precedente sono aggregati al corso successivo a quello cui appartengono.

I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento».

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha ritirato la proposta di sopprimere l'intero articolo, che, non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli da 10 a 17, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CAVERI, Segretario, legge:

ART. 10.

Gli allievi ufficiali dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale, che, durante il secondo o il terzo anno accademico, siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici o della attitudine necessaria per conseguire il brevetto di pilota militare, se siano forniti di titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nell'articolo 9.

In caso di accoglimento della domanda, si applicano agli interessati le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.

(È approvato).

ART. 11.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo chimici e del ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico sono reclutati, mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini italiani che siano in possesso delle lauree indicate nel comma successivo e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trenta anni.

Ai fini della partecipazione al concorso per il ruolo chimici, è richiesta la laurea in chimica o in chimica industriale; per il ruolo fisici, è richiesta la laurea in fisica o in scienze matematiche o in matematica e fisica o la laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Il bando di concorso stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso.

(È approvato).

ART. 12.

Il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è effettuato mediante concorso per titoli ed esami, tra:

a) gli ufficiali subalterni di complemento dello stesso ruolo, che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, cheentino almeno due anni di anzianità di grado, nonché tra i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di diploma di maturità classica, scientifica, artistica o di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri.

Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente l'età, di ventisette anni e trentasei anni alla data del bando.

Il bando stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

e indica i titoli di studio e gli altri requisiti richiesti per le varie specialità. Per i marescialli in servizio permanente sprovvisti di titolo di studio, il bando indica le specialità per le quali possono concorrere, tenuto conto del ruolo, categoria e specialità di provenienza.

(È approvato).

ART. 13.

I vincitori dei concorsi di cui alla lettera b) dell'articolo 4 e all'articolo 11 sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo, quelli dei concorsi di cui all'articolo 12 sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, previa rinuncia alla carica di pilota da parte dei provenienti dai sottufficiali del ruolo naviganti.

L'anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa è determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso. Tuttavia, quando il Ministero ritenga opportuno istituire, subito dopo la nomina, un corso di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa è definitivamente determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per un quarto dal voto riportato alla fine del predetto corso.

(È approvato).

ART. 14.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico dall'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli indicati nella lettera b) dell'articolo 4, per il ruolo ingegneri, nel secondo comma dell'articolo 11, per il ruolo chimici e il ruolo fisici, nella lettera b) dell'articolo 12, per il ruolo assistenti tecnici.

Il bando di concorso per l'ammissione ai predetti corsi stabilisce, per ciascun ruolo, la ripartizione, tra le varie specialità dei posti messi a concorso e indica i titoli di studio richiesti per le varie specialità.

(È approvato).

ART. 15.

I titoli di precedenza assoluta per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico sta-

biliti dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 27 giugno 1942, numero 924, sono così modificati per il ruolo fisici e per il ruolo assistenti tecnici:

a) per il ruolo fisici, aver frequentato con esito favorevole i corsi di meteorologia riconosciuti dal Ministero della difesa;

b) per il ruolo assistenti tecnici, limitatamente alle specialità indicate nel bando, essere in possesso del diploma di perito in costruzioni aeronautiche; aver frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia o altri corsi di specializzazione aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa.

(È approvato).

ART. 16.

La tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dalla legge 28 febbraio 1958, n. 295, e le tabelle nn. 7 e 10 annesse alla suddetta legge n. 1137 sono rispettivamente sostituite, nelle parti relative al ruolo ingegneri e ai ruoli assistenti tecnici, dalle tabelle nn. 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

(È approvato).

ART. 17.

Gli ufficiali in servizio permanente appartenenti alla categoria chimici e alla categoria geofisici del ruolo ingegneri esistente alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti, rispettivamente, nel ruolo chimici e nel ruolo fisici di cui all'articolo 1. Per i tenenti colonnelli appartenenti alla categoria chimici il trasferimento si effettua anche in eccedenza all'organico del grado, lasciando scoperti altrettanti posti nel grado corrispondente del ruolo ingegneri.

Gli ufficiali in servizio permanente appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie e categoria assistenti di meteorologia, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nel ruolo unico degli assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

Gli ufficiali delle categorie in congedo della categoria chimici e della categoria geofisici del ruolo ingegneri e quelli del ruolo assistenti tecnici, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rispettivamente trasferiti nella corrispondente categoria in congedo del ruolo chimici, del ruolo fisici e del ruolo unico degli assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

I trasferimenti si effettuano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e col grado posseduto a tale data.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 18.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, che ne facciano domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1. Per detti ufficiali il limite di età per la cessazione dal servizio permanente è fissato in anni 58, qualunque sia il grado posseduto alla data del trasferimento o successivamente conseguito. A parità di anzianità assoluta, gli ufficiali provenienti dal ruolo specialisti sono collocati dopo i pari grado già appartenenti al ruolo assistenti tecnici.

Gli ufficiali delle categorie in congedo del ruolo specialisti sono trasferiti nella corrispondente categoria in congedo del ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

I trasferimenti si effettuano col grado posseduto alla data del decreto che li dispone.

Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire la prima promozione nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore all'inizio di validità del quadro per il quale sono valutati in detto nuovo ruolo ».

PRESIDENTE. L'onorevole Caiati ha proposto, al primo comma, di sostituire la cifra: « 58 », con la cifra: « 61 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAIATI. Faccio richiamo all'elevazione dei limiti d'età prevista dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1489, per confermare che si tratta di un doveroso adeguamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

BUFFONE, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Concordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caiati, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, così emendato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Il ruolo degli ufficiali specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica è conservato ad esaurimento. Esso sarà inizialmente costituito da tanti posti quanti saranno quelli rimasti occupati nei vari gradi dopo i trasferimenti di cui all'articolo 18. I posti che si renderanno successivamente vacanti saranno portati in diminuzione dell'organico come innanzi risultante, a partire dai gradi iniziali.

In corrispondenza dei posti occupati nel ruolo ad esaurimento saranno lasciati vacanti altrettanti posti dei gradi corrispondenti nel ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

L'avanzamento dei tenenti e dei sottotenenti del ruolo ad esaurimento avrà luogo ad anzianità. Detti ufficiali saranno valutati dopo che abbiano compiuto, rispettivamente, cinque anni e diciotto mesi di permanenza nel grado.

Il quadro IV della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, e il quadro III della tabella n. 7 annessa alla predetta legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono soppressi ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro della difesa ha facoltà di reclutare tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo ingegneri mediante concorsi straordinari per titoli ed esame speciale consistente in un colloquio diretto ad accertare la capacità professionale del candidato in relazione ai compiti tecnici che sarebbe chiamato a disimpegnare quale tenente del ruolo ingegneri.

In ciascuno dei tre anni potrà essere messo a concorso un numero di posti non superiore a $\frac{1}{3}$ di quelli che si renderanno disponibili nei gradi di ufficiale inferiore con l'entrata in vigore della presente legge.

Potranno partecipare ai concorsi i cittadini italiani che siano in possesso di laurea in ingegneria e di abilitazione all'esercizio della professione e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trenta anni.

Il bando di concorso stabilirà la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indicherà le lauree in ingegneria richieste per le varie specialità ».

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto, a nome della Commissione, di aggiungere, al terzo comma, dopo le parole: « laurea in ingegneria », le altre: « chimica e fisica ».

CAIATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAIATI. Sono d'accordo su questo emendamento aggiuntivo proposto dal relatore. Faccio però rilevare che, se si introduce questo emendamento, per esigenze di coordinamento, nel primo comma, dove è detto: « nel ruolo ingegneri », dovremmo aggiungere le parole: « chimici e fisici ».

BUFFONE, *Relatore*. D'accordo, perché l'emendamento è conseguenziale. In definitiva, con l'articolo 20 era prevista soltanto l'ammissione con la laurea in ingegneria. Noi pensiamo di fare accedere all'accademia anche i chimici e i fisici, essendocene carenza.

Ritengo, pertanto, che la giusta osservazione dell'onorevole Caiati possa essere accolta in sede di coordinamento.

GUADALUPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. Mi sembra che si stia violando l'articolo 86 del regolamento. Sarebbe preferibile che il subemendamento Caiati fosse incorporato nell'emendamento iniziale: con ciò evitiamo che in sede di coordinamento si introduca un emendamento che non è stato presentato tempestivamente. Se il subemendamento è accettabile, incorporiamolo nell'emendamento cui si riferisce in modo da far salvo il rispetto delle norme regolamentari.

PRESIDENTE. A termini di regolamento, l'emendamento all'emendamento presentato nel corso della seduta deve essere corredato dalla firma di dieci deputati. Comunque la questione può ritenersi superata, in quanto il relatore ha precisato che quanto proposto dall'onorevole Caiati è implicitamente contenuto nell'emendamento dal relatore stesso presentato, nel quale va quindi incorporato.

È d'accordo, onorevole Caiati?

CAIATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento della Commissione?

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 integrato dall'emendamento proposto dalla Commissione:

« Fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa ha facoltà di reclutare tenenti in servizio permanente effettivo nei ruoli ingegneri, chimici e fisici mediante concorsi straordinari per titoli ed esame speciale consistente in un colloquio diretto ad accertare la capacità professionale del candidato in relazione ai compiti tecnici che sarebbe chiamato a disimpegnare quale tenente dei predetti ruoli.

In ciascuno dei tre anni potrà essere messo a concorso un numero di posti non superiore a $\frac{1}{3}$ di quelli che si renderanno disponibili nei gradi di ufficiale inferiore con l'entrata in vigore della presente legge.

Potranno partecipare ai concorsi i cittadini italiani che siano in possesso di laurea in ingegneria, in chimica o in fisica e di abilitazione all'esercizio della professione e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trenta anni.

Il bando di concorso stabilirà la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indicherà le lauree richieste per le varie specialità ».

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 21 e 22, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CAVERI, *Segretario*, legge:

ART. 21.

Nel limite dei posti di cui all'articolo precedente e nel periodo di tempo ivi indicato, il Ministro della difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi straordinari per titoli fra gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami del biennio propedeutico di ingegneria.

Per essere ammessi ai concorsi, i candidati debbono non aver superato l'età di ventiquattro anni alla data del 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso ed essere in possesso degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, numero 472, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota d'aeroplano.

I vincitori del concorso sono nominati, dopo un breve corso militare presso l'Acca-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

demia aeronautica, aspiranti ufficiali nel ruolo ingegneri. Si applicano ad essi le disposizioni dell'articolo 7, primo comma, e degli articoli 8 e 9.

(È approvato).

ART. 22.

Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano il grado di ufficiale subalterno di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e che partecipino ai concorsi banditi entro tre anni dalla predetta data per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici, continua ad applicarsi il limite massimo di età di trentasei anni richiesto dalle disposizioni precedentemente in vigore per l'ammissione ai concorsi suddetti.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 23.

CAVERI, *Segretario*, legge:

« Nell'anno 1961 è raddoppiato il numero delle promozioni fisse previste dall'annessa tabella n. 1 per i tenenti colonnelli del ruolo ingegneri e per i tenenti colonnelli e i capitani del ruolo fisici.

Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, le promozioni al grado di maggiore dello stesso ruolo si effettuano, nel limite fissato dall'annessa tabella n. 1, nel numero annualmente stabilito dal ministro. Le aliquote di valutazione comprendono, oltre gli ufficiali giudicati idonei e non iscritti in quadro, un numero di capitani pari a quello delle promozioni da effettuare, aumentato del 50 per cento, arrotondando all'unità l'eventuale frazione ».

PRESIDENTE. L'onorevole Caiati ha proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « Nell'anno 1961 », con le altre: « Nell'anno 1963 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAIATI. Rispettando quella che era la previsione del testo originario, si ritiene opportuno spostare quanto era fissato per il 1961 al 1963, stabilendo, cioè, che con decorrenza dall'anno prossimo è raddoppiato il numero delle promozioni fisse previste dalla tabella n. 1 annessa al disegno di legge per i

tenenti colonnelli del ruolo ingegneri e per i tenenti colonnelli e capitani del ruolo fisici.

In tale maniera i tenenti colonnelli potrebbero ottenere due promozioni, cioè verrebbero a recuperare quanto hanno perduto, perché appunto questo era l'orientamento che si era determinato in Commissione allorché fu chiesta la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

BUFFONE, *Relatore*, La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Nell'esprimere parere favorevole all'emendamento Caiati, vorrei sottoporre alla Commissione ed alla Camera un rilievo: questa disposizione transitoria che viene prevista oggi per gli ingegneri e per i fisici, per giustizia comparativa, dovrebbe essere estesa anche al ruolo dei chimici. (Specialmente considerando oggi quello che è lo sviluppo di ruolo per i chimici, giacché il problema poteva apparire diversamente alcuni anni fa, nel momento in cui fu steso il disegno di legge originario).

Pertanto mi permetterei di proporre alla Camera di aggiungere al primo comma, in fine, il seguente periodo: « Nello stesso anno, le promozioni fisse sono stabilite in due unità per i tenenti colonnelli del ruolo chimici ».

Non possiamo in questo caso parlare di raddoppio, perché essendo zero le promozioni nei quadri di avanzamento di quest'anno, raddoppiando zero non avremmo un effetto molto consistente! L'emendamento si rende necessario se non vogliamo che si determini, comparativamente per i tenenti colonnelli del ruolo chimici, un trattamento di sfavore nei confronti del ruolo dei fisici e degli ingegneri, che allo stato attuale sarebbe ingiustificato.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

BUFFONE, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23, integrato dagli emendamenti Caiati e dal Governo:

« Nell'anno 1963 è raddoppiato il numero delle promozioni fisse previste dall'annessa tabella n. 1 per i tenenti colonnelli del ruolo ingegneri e per i tenenti colonnelli e i capitani del ruolo fisici. Nello stesso anno le promozioni fisse sono stabilite in due unità per i tenenti colonnelli del ruolo chimici.

Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, le promozioni al grado di maggiore dello stesso ruolo si effettuano, nel limite fissato dall'annessa tabella n. 1, nel numero annualmente stabilito dal Ministro. Le aliquote di valutazione comprendono, oltre gli ufficiali giudicati idonei e non iscritti in quadro, un numero di capitani pari a quello delle promozioni da effettuare, aumentato del 50 per cento, arrotondando all'unità l'eventuale frazione».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

CAVERI, Segretario, legge:

« Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri, del ruolo chimici, del ruolo fisici e del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, i maggiori e i tenenti in servizio permanente effettivo dei primi tre ruoli non possono essere promossi prima di aver compiuto, rispettivamente, tre e quattro anni di permanenza nel grado; i maggiori e i tenenti del quarto ruolo non possono essere promossi prima di aver compiuto cinque anni di permanenza nel grado ».

PRESIDENTE. L'onorevole Durand de la Penne ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri, del ruolo chimici, e del ruolo fisici non abbia raggiunto i quattro quinti di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, i maggiori e i tenenti in servizio permanente effettivo dei predetti ruoli non possono essere promossi prima di aver compiuto, rispettivamente, tre e quattro anni di permanenza nel grado.

Fino alla completa copertura dei posti di tenente colonnello e di capitano del ruolo assistenti tecnici, i maggiori ed i tenenti in servizio permanente effettivo del predetto ruolo non possono essere promossi se non abbiano compiuto tre anni di permanenza nei rispettivi gradi.

I maggiori ed i tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato tre anni di permanenza nel grado, vengono promossi rispettivamente

al grado superiore con anzianità decorrente dal giorno successivo a quello di compimento dei tre anni richiesti ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Caiati ha proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri, del ruolo chimici, del ruolo fisici e del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, i maggiori e i tenenti in servizio permanente effettivo dei primi tre ruoli non possono essere promossi prima di aver compiuto tre anni di permanenza nel grado; i maggiori ed i tenenti del quarto ruolo non possono essere promossi prima di aver compiuto quattro anni di permanenza nel grado.

Tali limitazioni non si applicano nei riguardi degli ufficiali che, in base alle norme preesistenti all'entrata in vigore della presente legge, avrebbero potuto conseguire promozione con minor periodo di permanenza nel grado ed il loro avanzamento avverrà applicando le precedenti norme di legge ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAIATI. Il primo comma è inteso ad apportare alcune riduzioni nei termini di permanenza minima nel grado; il secondo comma riguarda invece alcune osservazioni che furono fatte in Commissione affinché a coloro che godevano già di precedenti riduzioni, di posizioni di vantaggio, queste posizioni fossero mantenute anche dopo l'approvazione della nuova legge. Si è voluto, nei termini, seguire un criterio di diversificazione, perché i primi tre ruoli sono composti da ufficiali provvisti di laurea, mentre l'ultimo, quello degli assistenti tecnici, è un ruolo di ufficiali soltanto diplomati.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore, a nome della Commissione, propone un emendamento all'emendamento Caiati, cioè la sostituzione, alla penultima riga del primo comma, delle parole: « quattro anni », con le altre: « tre anni ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BUFFONE, Relatore. La diversità di trattamento era giustificata dal fatto che i primi tre ruoli di ufficiali prevedono il possesso della laurea, mentre il quarto non lo prevede.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

Senonché, per il ruolo dei servizi dell'aeronautica vi è una legge precedente che riduce il minimo di permanenza nel grado a soli tre anni. Stante tale precedente, noi non possiamo, per analogia, non applicare il medesimo criterio. Avremmo altrimenti una discordanza nei trattamenti usati ad ufficiali della stessa arma trovantisi in pari condizioni.

PRESIDENTE. Onorevole Caiati, accetta il subemendamento della Commissione?

CAIATI. Sì, signor Presidente.

GUADALUPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. Signor Presidente, io vorrei sapere se questo emendamento sia stato presentato personalmente dal relatore, o se esso sia effettivamente un emendamento della Commissione. In seno ad essa, infatti, noi abbiamo discusso a lungo questo problema, arrivando alla conclusione che dovesse essere richiesta la maturazione di un'anzianità di grado di cinque anni per le promozioni dei maggiori e dei tenenti del ruolo assistenti tecnici. Mi pare, quindi, che questa posizione debba essere chiarita.

BUFFONE, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFFONE, Relatore. Debbo rammentare che in sede di Commissione vi fu un irrigidimento da parte dei rappresentanti del Governo su questo punto dei minimi di permanenza in grado: tuttavia, nelle more dell'iter di questo provvedimento, sono state approvate le norme relative al ruolo servizi dell'aeronautica di cui già dicevo. Non vedo pertanto perché non si possa tornare ora a proporre, in forma di emendamento, l'adozione del minimo di un triennio su cui già ci eravamo accordati in sede di Commissione. Come il collega Guadalupi ricorderà, fu subito dopo l'approvazione dell'articolo 24 nel testo approvato dal Senato e sostenuto rigidamente dal Governo che vi fu un irrigidimento corrispondente da parte della Commissione e che fu richiesta la rimessione in aula. Quindi, virtualmente, esisteva nella Commissione un accordo di massima in ordine all'adozione del criterio di permanenza in grado triennale. Essendo ora caduta ogni opposizione del Governo, come ho detto, non vedo perché la Commissione non debba riproporre l'emendamento tendente a fare adottare per tutti i ruoli tale criterio.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 24?

ANDREOTTI, Ministro della difesa. Nella discussione svoltasi in Commissione fu chiesto di ridurre i limiti minimi di permanenza in grado nella misura che oggi figura nella dizione dell'emendamento Caiati. Le obiezioni che allora furono mosse a tale criterio derivavano dalla necessità di procedere in questo campo sempre di pari passo rispetto a tutte le situazioni parallele che esistono nelle forze armate. Vi sono state norme successive che hanno fatto progredire ulteriormente taluni ruoli rispetto alla posizione di allora, e oggi, con l'emendamento Caiati ed il subemendamento della Commissione, noi verremmo a trovarci esattamente nella posizione che chiamerò « tipo ».

Per tranquillità degli onorevoli colleghi, dirò che non si tratta di concedere un beneficio particolare a taluni ufficiali, tanto è vero che esistevano casi precostituiti per i quali le norme erano ancor più vantaggiose di quelle attualmente in discussione; giustamente, perciò, con l'ultimo comma dell'emendamento Caiati, si fanno salve queste posizioni personali.

Credo quindi che possa accogliersi tanto l'emendamento Caiati quanto il subemendamento della Commissione, nella certezza di seguire un criterio bilanciato nei confronti della meccanica delle promozioni nelle forze armate, e che non stabilisce alcun privilegio particolare e tanto meno autorizza ad usare parole quali « contrabbando » o « sottobanco », che sono state qui usate.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Durand de la Penne non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo dell'emendamento Caiati modificato dalla Commissione, e così risultante per necessario coordinamento:

« Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri, del ruolo chimici, del ruolo fisici e del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, i maggiori e i tenenti in servizio permanente effettivo dei predetti ruoli non possono essere promossi prima di aver compiuto tre anni di permanenza nel grado.

Tali limitazioni non si applicano nei riguardi degli ufficiali che, in base alle norme preesistenti all'entrata in vigore della presente legge, avrebbero potuto conseguire promozione con minor periodo di permanenza nel

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

grado ed il loro avanzamento avverrà applicando le precedenti norme di legge ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

CAVERI, *Segretario*, legge:

«Salvo il disposto del primo comma del successivo articolo 26, gli ufficiali appartenenti ai ruoli del Corpo del genio aeronautico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano iscritti nei quadri di avanzamento esistenti a tale data, sono promossi nel ruolo ingegneri, se appartenenti alle categorie ingegneri aeronautici edili, radioelettricisti e d'armamento; nel ruolo chimici, se appartenenti alla categoria chimici; nel ruolo fisici, se appartenenti alla categoria geofisici.

Gli ufficiali appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie, e quelli appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia, sono promossi nel ruolo unico degli assistenti tecnici. Nel nuovo grado, se l'avanzamento ha avuto luogo a scelta, l'ordine di precedenza è determinato dal punteggio riportato nelle graduatorie di merito e, a parità di punteggio, dall'età. Se l'avanzamento ha avuto luogo ad anzianità, l'ordine di precedenza è determinato dall'anzianità posseduta nel grado inferiore; a parità di questa, si raffrontano le anzianità di ufficiale in servizio permanente effettivo; qualora si riscontri parità anche in tali anzianità, l'ordine di precedenza è determinato dall'età».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

CAVERI, *Segretario*, legge:

«I maggiori chimici che risultavano iscritti nel quadro di avanzamento per l'anno 1963 esistente alla data di entrata in vigore della presente legge e che avrebbero conseguito la promozione nel ruolo cui appartenevano alla predetta data sono promossi nel ruolo chimici nell'anno 1963 anche se non esista vacanza nel grado superiore e l'eventuale eccedenza organica nel grado di tenente colonnello è riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, nu-

mero 1137. Fino al riassorbimento della eccedenza organica sono lasciati scoperti altrettanti posti nel grado corrispondente del ruolo ingegneri. Le altre promozioni ad anzianità previste dall'articolo precedente si effettuano nel limite dei posti disponibili e fermi restando i periodi di permanenza prescritti dall'articolo 24.

Nei casi in cui occorra completare il numero di promozioni a scelta da effettuare nell'anno 1963, si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento. Le aliquote di valutazione sono determinate sotto la data del giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Per i tenenti colonnelli e i capitani del ruolo ingegneri e del ruolo chimici e per i tenenti colonnelli del ruolo fisici, le aliquote sono formate come indicato nella colonna 6 dell'annessa tabella n. 1 e nel successivo articolo 27, considerando come non valutati gli ufficiali valutati la prima volta nel ruolo di provenienza per l'anno 1963.

Per i colonnelli e i capitani del ruolo fisici, le suddette aliquote comprendono, rispettivamente, due ufficiali e tutti gli ufficiali con anzianità di grado fino al 31 dicembre 1956.

Per i capitani del ruolo assistenti tecnici, le aliquote sono formate come indicato nel secondo comma dell'articolo 23».

PRESIDENTE. L'onorevole Caiati ha proposto di sostituire in tutto l'articolo l'anno: «1961», con l'anno: «1963»; e di sostituire, alla fine del quarto comma, l'anno «1954», con l'anno: «1956».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAIATI. Per la stessa ragione per la quale si è sostituito negli altri articoli della legge l'anno 1961 con l'anno 1963, tale sostituzione viene proposta in questo articolo 26.

Al penultimo comma si propone di sostituire l'anno 1954 con l'anno 1956 per estendere di due anni la possibilità di utilizzare i benefici che la legge consente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

BUFFONE, *Relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caiati, testè letto.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

Pongo in votazione l'articolo 26 così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

CAVERI, *Segretario*, legge:

«Salvo quanto disposto nel terzo comma dell'articolo precedente, per il ruolo ingegneri, il ruolo chimici e il ruolo fisici, fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo di detti ruoli non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, le aliquote di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta sono calcolate, in deroga a quanto stabilito dall'annessa tabella n. 1, sul numero dei posti di organico previsto per i vari gradi diminuito degli ufficiali già valutati».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

CAVERI, *Segretario*, legge:

«Per il grado di maggiore generale del ruolo chimici, è computato, ai fini della determinazione del ciclo delle promozioni, il periodo trascorso dall'ufficiale nel grado stesso anteriormente all'entrata in vigore della presente legge».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

CAVERI, *Segretario*, legge:

«Fino al 31 ottobre 1966, non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti ai fini della valutazione per l'avanzamento dal quadro IV della tabella n. 1 annessa alla presente legge».

PRESIDENTE. L'onorevole Caiati ha proposto di sostituirlo con il seguente:

«Fino al 31 ottobre 1966 non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti ai fini della valutazione per l'avanzamento dal quadro IV della tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Per i colonnelli del ruolo fisici e per i tenenti colonnelli del ruolo assistenti tecnici che, alla data del 1° gennaio 1963, siano a di-

sposizione non è richiesto ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAIATI. L'emendamento tende a sostituire la data del 31 ottobre 1964 con quella del 31 ottobre 1966 per le agevolazioni previste. Stabilisce inoltre che per i colonnelli del ruolo fisici e per i tenenti colonnelli del ruolo assistenti tecnici, «a disposizione» al 1° gennaio 1963, non sia richiesto per l'avanzamento il requisito della precedente valutazione del servizio permanente effettivo. Ciò perché quegli ufficiali sono stati collocati «a disposizione» in quanto i ruoli non consentivano loro di avanzare nella carriera. È quindi doveroso, dal momento che la legge riserva loro la possibilità della promozione anche in tale posizione, che non sia richiesto il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

BUFFONE, *Relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo Caiati, dianzi letto.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 30 e 31, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CAVERI, *Segretario*, legge:

ART. 30.

«Le vacanze che si formeranno nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica per effetto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici dei sottufficiali vincitori dei concorsi di cui all'articolo 12 saranno portate in diminuzione nella consistenza organica del grado di sergente maggiore nel limite massimo di duecento unità».

(È approvato).

ART. 31.

«Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente legge in materia di reclutamento continuano ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 28 gennaio

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, e della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 32.

CAVERI, *Segretario*, legge:

«Alla copertura dell'onere di lire 34 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 158 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

All'onere di lire 100.000.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo n. 158 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

PRESIDENTE. L'onorevole Caiati ha proposto di sostituirlo con il seguente:

«Alla copertura dell'onere di lire 45 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 156

dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

All'onere di lire 100.000.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo n. 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

L'onorevole Caiati ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAIATI. L'emendamento propone una maggiorazione dell'onere di 11 milioni e prevede il modo per provvedervi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

BUFFONE, *Relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Caiati, accettato dalla Commissione e dal Governo, sostitutivo dell'articolo 32.

(È approvato).

Passiamo alle tabelle. Si dia lettura della tabella n. 1.

CAVERI, *Segretario*, legge:

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a)
Quadro I. — RUOLO INGEGNERI					
Generale ispettore.	—	—	1	—	—
Tenente generale.	scelta	—	2	1 ogni 3 anni (b)	1 ogni anno
Maggior generale.	scelta	—	4	3 in 4 anni (c)	1/2 dei maggiori generali non ancora valutati
Colonnello . .	scelta	—	37	3 in 2 anni (d)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello.	scelta	1 anno quale capo di ufficio in una direzione territoriale, o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	70	5 o 6 (e)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore . . .	anzianità	—	80	—	—
Capitano . . .	scelta	3 anni quale capo servizio presso un reparto tecnico periferico, o ufficio di sorveglianza tecnico, o laboratorio, o incarico equipollente. Superare gli esami.	120	9 o 10 (f)	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente . . .	anzianità	3 anni presso un reparto tecnico periferico o ufficio di sorveglianza tecnica o laboratorio, o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione.	86	—	—
Sottotenente .	anzianità	Aver conseguito la laurea in ingegneria.			
Quadro II. — RUOLO CHIMICI.					
Maggior generale.	—	—	1	—	—
Colonnello . .	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (b)	1 all'anno
Tenente colonnello.	scelta	1 anno quale capo servizio di un laboratorio, o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	12	4 in 5 anni (g)	2 all'anno
Maggiore . . .	anzianità	—	13	—	—

- a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
c) Ciclo di 4 anni: una promozione in ciascuno dei primi tre anni; nessuna il quarto anno (salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137).
d) Ciclo di due anni: due promozioni il primo anno; una il secondo anno.
e) Ciclo di due anni: cinque promozioni il primo anno; sei promozioni il secondo anno.
f) Ciclo di due anni: nove promozioni il primo anno; dieci promozioni il secondo anno.
g) Ciclo di cinque anni: nessuna promozione il primo anno (salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137); una promozione in ciascuno dei quattro anni successivi.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a)
Capitano . . .	scelta	3 anni quale capo servizio di un laboratorio, o incarico equipollente. Superare gli esami.	18	9 in 5 anni (h)	1/13 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente . . .	anzianità	3 anni presso un laboratorio o incarico equipollente computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione.	12	—	—
Quadro III. — RUOLO FISICI.					
Maggior generale.	—	—	1	—	—
Colonnello . .	scelta	—	8	1 ogni 4 anni (b)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello.	scelta	1 anno quale capo di un centro meteorologico, o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	17	3 in 2 anni (i)	1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore . . .	anzianità	—	22	—	—
Capitano . . .	scelta	3 anni quale capo servizio di un ufficio meteorologico o incarico equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di tenente. Superare gli esami.	36	3 8 in 3 anni (l)	1/13 dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente . . .	anzianità	3 anni presso un ufficio meteorologico o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione.	26	—	—
Quadro IV. — RUOLO ASSISTENTI TECNICI					
Tenente colonnello.	—	—	49	—	—
Maggiore . . .	anzianità	—	64	—	—
Capitano . . .	scelta	3 anni quale capo di un reparto o servizio tecnico periferico o incarico equipollente. Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado. Superare gli esami.	420	16	1/23 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente . . .	anzianità	3 anni presso un reparto o servizio tecnico periferico	257	—	—
Sottotenente .	anzianità	—			
h) Ciclo di cinque anni: una promozione il primo anno; due promozioni in ciascuno dei quattro anni successivi.					
i) Ciclo di due anni: una promozione il primo anno; due promozioni il secondo anno.					
l) Ciclo di tre anni: due promozioni il primo anno; tre promozioni in ciascuno dei due anni successivi.					

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

PRESIDENTE. L'onorevole Caiati ha proposto al quadro I di sostituire alla colonna 4 le cifre: « 70, 80 e 86 », rispettivamente con le cifre: « 90, 50 e 96 »; di sostituire alla colonna 5 la dizione: « 9 o 10 » (f), con la cifra: « 11 ».

Al quadro II di sostituire alla colonna 4 le cifre: « 12 e 13 », rispettivamente con le cifre: « 16 e 9 ».

Al quadro III, di sostituire alla colonna 4 le cifre: « 17 e 22 », rispettivamente con le cifre: « 25 e 14 »; di sostituire alla colonna 5 la dizione: « 8 in 3 anni » (l), con la cifra: « 3 ».

Al quadro IV, alla colonna 1, di inserire prima del tenente colonnello il grado di colonnello. In corrispondenza di tale grado apporre un trattino nelle colonne 2 e 3 e la cifra 4 nella colonna 4;

di sostituire alla colonna 4 le cifre: « 49, 64, 420 e 257 », rispettivamente con le cifre: « 51, 95, 407 e 233 »;

alla colonna 5, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, inserire la cifra: « 1 »;

alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, aggiungere la seguente dizione: « 1/3 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo ».

L'onorevole Caiati ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CAIATI. Si tratta anzitutto di alcuni adeguamenti negli organici dei singoli gradi

del ruolo degli ingegneri. Un altro emendamento riguarda le aliquote: si riferisce alla tabella delle promozioni annuali ai gradi superiori. Vi è poi un emendamento che riguarda le aliquote riservate ai gradi di capitano per le promozioni a maggiore: si propone una aliquota più vantaggiosa. Anche per il ruolo ingegneri vale lo stesso criterio. Per quanto riguarda il grado terzo sono riportati nell'organico del grado gli aggiornamenti previsti negli articoli relativi. L'aliquota dei capitani che annualmente dovrebbero essere promossi viene mutata in tre per tre anni, per un totale di nove.

Circa il quadro IV, si propone una innalzazione rispetto al testo originario, che consenta il raggiungimento del grado di colonnello, anziché quello di tenente colonnello previsto dal disegno di legge.

L'emendamento alla colonna 6 stabilisce poi che siano ammessi a valutazione un nono, anziché un tredicesimo, della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha proposto di sostituire nella colonna quinta del quadro I, in corrispondenza del grado di capitano, la dizione: « 9 o 10 » (f), con la cifra: « 13 ».

Tale emendamento è stato già svolto in sede di discussione generale.

L'onorevole Durand de la Penne ha proposto di sostituire, alla tabella n. 1, il quadro IV, ruolo assistenti tecnici, con il seguente:

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a)
Quadro IV. — RUOLO ASSISTENTI TECNICI					
Colonnello . .	—	—	3	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	46	1	1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore . . .	anzianità	—	64	—	—
Capitano . . .	scelta	3 anni quale capo di un reparto o servizio tecnico periferico o incarico equipollente. Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado. Superare gli esami.	420	16	1/23 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente . . .	anzianità	3 anni presso un reparto o servizio tecnico periferico.	257	—	—
Sottotenente .	anzianità	—			

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati alla tabella n. 1?

BUFFONE, *Relatore*. Per le ragioni già esposte in sede di replica, la Commissione è favorevole agli emendamenti Caiati, e contraria a quelli Cuttitta e Durand de la Penne.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Caiati, inteso a sostituire, al quadro I, colonna 4, le cifre: «70, 80 e 86», rispettivamente con le cifre: «90, 50 e 96».

(È approvato).

Alla colonna 5 sono stati presentati due emendamenti, dall'onorevole Caiati e dall'onorevole Cuttitta. Porrò per primo in votazione quello Cuttitta, che è il più lontano dal testo della Commissione, e sul quale Commissione e Governo hanno espresso parere contrario.

Onorevole Cuttitta, mantiene il suo emendamento?

CUTTITTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cuttitta alla tabella n. 1, inteso a sostituire, nella colonna quinta del quadro I, in corrispondenza del grado di capitano, la dizione: «9 o 10» (f), con la cifra: «13».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Caiati, inteso a sostituire alla colonna 5 la dizione: «9 o 10» (f), con la cifra: «11».

(È approvato).

Pongo in votazione i successivi emendamenti Caiati ai quadri II e III, accettati dalla Commissione e dal Governo:

«Quadro II, sostituire alla colonna 4 le cifre: «12 e 13», rispettivamente con le cifre: «16 e 19».

Quadro III, sostituire alla colonna 4 le cifre: «17 e 22», rispettivamente con le cifre: «25 e 14»;

sostituire alla colonna 5 la dizione: «8 in 3 anni» (l), con la cifra «3».

(Sono approvati).

Poiché l'onorevole Durand de la Penne non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento al quadro IV.

Pongo in votazione gli emendamenti Caiati al quadro IV, accolti dalla Commissione e dal Governo:

«Alla colonna 1, inserire prima del tenente colonnello il grado di colonnello. In corrispondenza di tale grado apporre un trattino nelle colonne 2 e 3 e la cifra 4 nella colonna 4;

sostituire alla colonna 4 le cifre: «49, 64, 420 e 257», rispettivamente con le cifre: «51, 95, 407 e 233»;

alla colonna 5, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, inserire la cifra: «1»;

alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, aggiungere la seguente dizione: «1/9 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo».

(Sono approvati).

Pongo in votazione la tabella n. 1 nel suo complesso, modificata dagli emendamenti Caiati testè approvati.

Passiamo alla tabella n. 2. Se ne dia lettura.

CAVERI, *Segretario*, legge:

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

TABELLA N. 2.

GRADO	CORSI DI ISTRUZIONE, ESPERIMENTI, TITOLI RICHIESTI AI FINI DELL'AVANZAMENTO	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3
IV. — RUOLO INGEGNERI.		
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale o un centro sperimentale o stabilimento o reparto di impiego o di volo.	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale o un centro sperimentale o stabilimento o reparto di impiego o di volo.	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio di sorveglianza tecnica o una direzione lavori o reparto d'impiego o di volo.	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
V. — RUOLO CHIMICI.		
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un laboratorio.	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un laboratorio.	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un laboratorio.	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
V-bis. — RUOLO FISICI.		
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un centro meteorologico territoriale.	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio meteorologico aeroportuale.	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio meteorologico aeroportuale.	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
VI. — RUOLO ASSISTENTI TECNICI.		
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale o un centro meteorologico o reparto d'impiego o di volo.	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio di sorveglianza tecnica o una direzione lavori o un servizio meteorologico di aeroporto o reparto d'impiego o di volo.	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

PRESIDENTE. A questa tabella non sono stati presentati emendamenti. La pongo in votazione.

(È approvata).

Passiamo alla tabella n. 3. Se ne dia lettura.

CAVERI, *Segretario*, legge:

RUOLO	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (a)						
	Tenente generale	Maggiore generale	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano	Subalterni
1	2	3	4	5	6	7	8
Ruolo ingegneri	1/2	1/3	1/9	1/9	1/8	1/11	1/7
Ruolo chimici	—	—	1/9	1/10	1/8	1/18	1/7
Ruolo fisici	—	—	1/9	1/10	1/8	1/18	1/7
Ruolo assistenti tecnici	—	—	—	1/10	1/9	1/13	1/11

(a) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Durand de la Penne ha proposto di inserire nella colonna relativa al grado di tenente colonnello, in corrispondenza del ruolo assistenti tecnici, la cifra: « 1/10 ».

Poiché non è presente, si intende abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Eguale emendamento ha proposto l'onorevole Caiati. Ha facoltà di svolgerlo.

CAIATI. L'emendamento tende a garantire la riserva di una aliquota dei posti in organico per avanzamenti per meriti di guerra.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

BUFFONE, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento Caiati.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Caiati-Durand de la Penne alla tabella n. 3, tendente ad inserire nella colonna relativa al grado di tenente colonnello, in corrispondenza del ruolo assistenti tecnici, la frazione: « 1/10 ».

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella n. 3, comprensiva dell'emendamento testè votato.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Presentazione di un disegno di legge.

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Ministro della difesa*. Mi onoro presentare, a nome del Presidente del Consiglio dei ministri, il disegno di legge:

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'ingegnere Enrico Mattei ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Discussione delle proposte di legge: Repossi ed altri: Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria (879); Venegoni ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (872).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Repossi, Bianchi Gerardo, De Capua, Biasutti, Rampa, Delle Fave, Bianchi Fortunato, Colleselli, Martina Michele, Colombo Vittorino, Longoni, Isgrò, Salizzoni, Berry, Pavan, Penazzato, Caiazza, Quintieri, Villa, Sarti, Fusaro, Castelli, Gerbino, Baldelli, Cocco Maria, Casati, La Penna, Pucci Ernesto, Bontade Margherita, Brusasca, Dal Falco, Leone Raffaele, Nucci, Buzzi, Titomanlio Vittoria, Amadeo Aldo, Zanibelli, Badaloni Maria, Calvi, Cossiga, Azimonti, Colleoni, Toros, Patrini, Fracassi, Gagliardi, Misasi, Gitti, Castellucci, Buffone, Baroni, Forlani e Frunzio: «Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria»; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Venegoni, Santi, Novella, Foa, Romagnoli, Armaroli, Bettoli, Cerreti Giulio, Cinciari Rodano Maria Luisa, Gatto Vincenzo, Conte, Maglietta, Magnani, Mazzoni, Pezzino, Savoldi, Scarpa, Sulotto, Franco Raffaele, Zappa, Tognoni e Trebbi: «Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Repossi. Ne ha facoltà.

REPOSSI. Ricordo che nel 1961, in occasione della celebrazione della giornata mondiale del mutilato e dell'invalido del lavoro, un assessore provinciale ebbe a dire, non so con quanto buon gusto, che i politici durante le giornate celebrative dicono grandi e belle cose, poi partono, tutto si dissolve e le cose rimangono quali erano. A nome di tutti i colleghi intervenni dimostrando come in ogni legislatura il Governo e il Parlamento italiano fossero intervenuti, nei limiti delle possibilità e con gradualità, in favore di questa benemerita categoria. Asserii anche che ciò che i mutilati e gli invalidi del lavoro avevano richiesto sarebbe stato ottenuto.

Penso che quell'assessore provinciale, vedendo passare il tempo senza che si sia arrivati alla realizzazione di quanto promesso,

forse avrà sentito l'intimo bisogno di esprimere nuovamente un giudizio negativo sulle intenzioni del Governo e del Parlamento. Probabilmente qualche perplessità è nata anche in seno alla benemerita categoria dei mutilati e degli invalidi del lavoro poiché, vedendo avvicinarsi il tempo della fine naturale della legislatura, temono che non si giunga a realizzare quanto era nelle loro speranze, nelle loro giuste attese.

Io penso che se i mutilati e gli invalidi del lavoro avessero potuto seguire quello che è stato veramente il tormento della Commissione lavoro, l'intervento appassionato dei ministri Sullo prima e Bertinelli poi, dei tecnici del Ministero del lavoro e dell'Istituto nazionale infortuni, dei dirigenti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, sempre lodevolmente pronti a sollecitare e a portare il loro contributo, se avessero potuto seguire poi il dibattito in seno al comitato ristretto, probabilmente avrebbero compreso che quel ritardo, che forse agli occhi di taluno ha costituito una prova di scarsa buona volontà, indicava invece un tormentoso lavoro da parte del Governo, della Commissione, del Comitato ristretto e del relatore, teso alla ricerca di quanto potesse meglio rispondere alle loro giuste attese e alle loro speranze.

È bene che questo sia detto, perché chi si accingerà ad esaminare (intendo riferirmi ai mutilati e invalidi del lavoro ed a qualsiasi cittadino italiano) il testo che oggi la Commissione propone ed è frutto di questi sforzi compiuti dal Governo, dalla Commissione e dai tecnici del Ministero, noterà come esso non soltanto realizzi quanto l'iniziativa parlamentare aveva proposto (ed io stesso, unitamente all'onorevole Venegoni e ad altri colleghi, ne ero tra i promotori), ma rifletta anche l'azione generosa con la quale il Governo ha inteso assecondare l'iniziativa parlamentare, permettendo la presentazione in aula di un testo che ne migliora notevolmente il contenuto. In questo modo si comprenderà come sia stato veramente fruttuoso tutto il lavoro compiuto, e come l'attesa abbia consentito la presentazione di un testo più rispondente alle speranze dei mutilati e degli invalidi del lavoro.

È giusto che dica ciò io, che sono stato primo firmatario ed autore di una delle proposte di legge oggi in discussione, proprio per darne atto al ministro del lavoro, ai tecnici del suo Ministero, al relatore, che è stato indubbiamente il cireneo che ha portato, più di ogni altro, questa croce, unitamente ai

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

collegi del comitato ristretto, a qualsiasi parte politica appartenessero: si può dire che in quel Comitato ognuno ha portato il proprio contributo, il proprio tormento, pur nella vivacità delle discussioni, anche nei momenti di più acuta differenziazione, tutti mossi dall'unico desiderio di arrivare ad un risultato positivo. Non entrerò nel merito, mi limiterò soltanto a dire cosa le nuove norme devono rappresentare.

Con esse, evidentemente, non si è inteso di attuare una riforma del sistema, ma soltanto innovazioni migliorative. Noi ci troviamo, infatti, nel campo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, a vivere sotto leggi che hanno valutato i rischi che un lavoratore poteva incontrare nel tempo in cui esse furono emanate, cioè nel 1917 e nel 1935. Allora eravamo ben lontani dalla forma di attività industriale attuale, dall'automazione, dalle scoperte scientifiche che hanno sconvolto e vanno sconvolgendo tanti metodi di lavorazione.

Quelle leggi a quei tempi non potevano certo prevedere che anche in piccole aziende, e addirittura in certi tipi di commercio, si presentassero gravi rischi per i lavoratori, tanto da richiedere particolari norme di tutela. Basti pensare a certi sistemi di automazione o anche allo stesso uso degli elettrodomestici, così diffuso nelle famiglie, e che implica pur sempre dei rischi.

Noi oggi siamo di fronte ad un'attività lavorativa diversa. Lo stesso «netturbino» si trova a lavorare circondato da maggiori pericoli che non nel passato, dato il numero innumerevole di macchine in circolazione. Lo stesso macellaio, che un tempo tritava la carne con sistemi rudimentali, oggi ha una serie di macchine azionate da energia elettrica, per cui il suo lavoro è diventato più pericoloso ed è maggiormente soggetto a mutilazioni.

Le norme che abbiamo avuto l'onore di proporre hanno appunto inteso introdurre concreti miglioramenti nella legislazione che ci viene dal passato.

Certamente, se si fosse mirato ad attuare una profonda riforma con questi provvedimenti, si sarebbero anzitutto dovute riformare le norme che stabiliscono i gradi di capacità, semicapacità e incapacità lavorativa che nel nuovo mondo del lavoro hanno evidentemente subito delle modificazioni. Certe mutilazioni, infatti, che in passato potevano sembrare meno gravi, attualmente assumono aspetti diversi appunto per il grado di incapacità lavorativa che possono arrecare.

Evidentemente, si dovrebbe rivedere le tabelle per renderle rispondenti all'attuale realtà della vita di lavoro. La prima sfasatura di quelle tabelle consisteva nel considerare la riduzione della capacità di lavoro e di guadagno soltanto in ordine a una certa professione e non a una generalità di professioni. Ma anche in ordine a una determinata professione quelle tabelle non tenevano conto di un fatto importante nella vita lavorativa che segue al momento dell'invalidità: colui che presenta una non piena capacità di lavoro e di guadagno, proprio a causa di un infortunio sul lavoro, incontra difficoltà di assunzione (e quando è in età avanzata non trova addirittura lavoro) anche se l'invalidità ha ridotto la sua capacità del 10, del 15 o 16 per cento.

Quando facciamo una legge sociale dobbiamo tener conto non solo dell'aspetto economico e finanziario, ma anche del bene che si vuol fare oggetto di tutela particolare. Per esempio, quando abbiamo stabilito l'obbligo della assunzione al lavoro di una percentuale di mutilati e di invalidi del lavoro, siamo partiti dalla considerazione che questa categoria trovava difficoltà a reinserirsi nella vita produttiva, in quanto il grado sia pure basso di invalidità costituisce una grave remora a questo fine.

Muovendo da questo punto di vista, abbiamo cercato di istituire un assegno di incollocabilità per coloro che non hanno possibilità di lavoro o di collocamento.

Le norme in esame prevedono miglioramenti di ordine economico e finanziario, ciò che è indubbiamente molto atteso dai mutilati e dagli invalidi del lavoro, ma tiene conto anche delle necessità dell'uomo, delle sue possibilità di vita lavorativa, sociale e familiare dopo l'infortunio. È necessario, in questo campo, tenere conto delle esperienze fatte dall'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, grazie alle sapienti decisioni del suo consiglio di amministrazione, approvate poi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Se dovessimo considerare soltanto il lato strettamente economico-finanziario della questione, offenderemmo indubbiamente la stessa personalità del lavoratore ed anche noi stessi. L'uomo è qualcosa di più di una macchina che si possa riparare quando ha subito un guasto, nella speranza che torni a funzionare. Il legislatore deve quindi compiere ogni sforzo per far sì che l'uomo, qualunque evento si verifichi, sia considerato come una persona viva in una società viva.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

Ecco perché vorremmo che nei centri traumatologici e nei reparti per la rieducazione funzionale e professionale si tenesse conto del principio fondamentale che motivo primario di una legge assicurativa non è la riparazione del danno puramente economico, bensì il recupero dell'individuo. Ogni provvidenza economica serve soltanto a risolvere i problemi pratici che scaturiscono dalla sventura che colpisce l'individuo sotto l'aspetto dell'infortunio occorso nello svolgimento della più nobile delle attività umane, il lavoro.

Quando ebbi l'onore di ricoprire una carica di particolare responsabilità presso il Ministero del lavoro, visitando il centro di rieducazione professionale di Palermo, un'eminente personalità della gerarchia ecclesiastica, lodando l'iniziativa, mi disse — con molta amarezza, però — che se vogliamo veramente creare una società giusta, dobbiamo rivolgere la nostra opera non soltanto a coloro che possono esibire il libretto di lavoro in regola, ma a tutta quell'umanità sofferente per motivi che esulano dal campo del lavoro.

Dovremmo dire che la proiezione che debbono avere queste leggi in tal senso è sempre stata sentita dagli istituti cui ne è demandata la concreta attuazione. Mi si consenta un ricordo personale. Nel 1926 veniva edito e divulgato tra gli italiani, in modo particolare tra i lavoratori, un volume pubblicato dall'allora Cassa nazionale per le assicurazioni sociali intitolato *Per la salute degli operai*. Esso era dovuto al senatore Indri ed alla collaborazione di dirigenti e tecnici di quell'istituto, che doveva diventare l'attuale I. N. P. S. Eravamo in un periodo nel quale i lavoratori spontaneamente versavano la paga di mezza giornata di lavoro (e ciò fin dal 1919) a favore della battaglia contro la tubercolosi, perché non si aveva ancora la legge contro la tubercolosi che ha creato la meravigliosa organizzazione che è veramente vanto della nostra patria. Avevamo allora due leggi in cui cominciava a configurarsi un sistema di previdenza sociale: la prima riguardava la disoccupazione, ma soltanto ai fini del sussidio, l'altra la pensione di invalidità e vecchiaia. Ad esse gli operai purtroppo in quel momento non credevano molto, per cui troppe omertà vi erano tra datori di lavoro e lavoratori e troppe evasioni da parte degli imprenditori. Però in quelle leggi vi era un articolo che diceva che dal fondo della invalidità potevano essere eventualmente stornate somme da dedicare alla riduzione della incapacità lavo-

rativa ed al reinserimento del lavoratore nel ciclo produttivo. E qui dovremmo ricordare i nomi di tanti benemeriti, alcuni provenienti dall'« Umanitaria », altri dalle nostre mutue cattoliche, che si fecero assertori, al di là della questione di carattere economico, della necessità di restituire al lavoratore infortunato la sua capacità di rendimento.

Allora un lavoratore, quando era dimesso dall'ospedale, era costretto dal bisogno a tornare al lavoro senza aver recuperato tutte le sue facoltà, con grave danno della sua reintegrazione fisica in corso. Data da quel tempo l'istituzione dei convalescenziari e delle prime colonie di cure termali per i lavoratori cui hanno fatto seguito importanti sviluppi legislativi quali l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro la tubercolosi.

Ho voluto ricordare questi inizi dell'assicurazione generale obbligatoria per dare una maggiore validità a quanto ho avuto l'onore di dire; per sottolineare, cioè, che le leggi che si creano devono sempre avere questo fine sociale di recupero dell'uomo. Perciò ritengo positivo il fatto che il testo che abbiamo in questo momento in esame venga a codificare le esperienze già fatte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, come anche quelle compiute, sia pure sotto un altro aspetto, dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale; i quali istituti, anche svolgendo il loro compito di fornire prestazioni di ordine economico-finanziario, si sono posti come obiettivo primario quello del recupero dell'uomo alla vita sociale e di lavoro, e quindi anche il suo sviluppo attraverso la rieducazione funzionale e professionale.

Vorrei però — per rifarmi al discorso di quell'alto prelato siciliano con il quale ebbi l'onore di una felice conversazione, e che esprime il giusto riconoscimento per l'opera del Governo ed in particolare del Ministero del lavoro in quel campo — sottolineare che anche sotto questa prospettiva dobbiamo guardare a quella che è stata l'esplicazione dell'articolo 38 della Costituzione, che non fa differenza tra colui che lavora e colui che non lavora, ma sancisce un impegno di tutta la collettività nazionale affinché siano assicurate le migliori possibilità di tutela della vita e dell'incolumità dell'uomo. Ciò non vuol dire, naturalmente, che tutto vada posto a carico del sistema assicurativo; si tratterà di studiarne il congegno più adatto. Ma l'importante è che tutte le iniziative le quali si sviluppino sotto questo aspetto nascano in una vasta visione sociale, in modo che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

tutti i cittadini italiani che abbiano urgenza di quelle particolari cure, di quella generosa presenza volta a donare una nuova serenità alla vita dell'uomo, possano fruire di tutte queste provvidenze e previdenze che nascono dalle misure legislative di previdenza e sicurezza sociale.

Ho fatto questo rilievo, onorevole ministro, anche preoccupato (parlo, però, non con spirito critico, ma nel desiderio che si possano raggiungere i migliori risultati) dal nascere di diverse commissioni per l'elaborazione di studi e di progetti, sia presso il Ministero del lavoro (abbiamo, infatti, ultimamente approvato una legge che riguarda appunto la formazione di una commissione ministeriale per la previdenza e l'assistenza sociale), sia presso altri ministeri, in particolare presso quello della sanità. Non vorrei, cioè, che gli sviluppi dei lavori di queste commissioni potessero portare a inutili gelosie, a dannose rivalità, eventualmente a confusioni, per il fatto che ad un certo momento esse, poste di fronte allo stesso problema, potrebbero adottare soluzioni diverse, elaborando provvedimenti non armonizzati gli uni con gli altri. È evidente, infatti, che se esiste una commissione presso il Ministero della sanità per lo studio dei problemi sanitari, quindi per lo studio della questione ospedaliera, per lo sviluppo della tutela dell'igiene e sanità in Italia, ecc., essa fatalmente verrà a trovarsi braccio a braccio con quella che sarà la commissione per la riforma dell'assistenza e previdenza sociale, dato che in tutto questo settore vi sono leggi che incidono in modo così acuto sui problemi, appunto, della sanità (basti pensare alla legge per l'assicurazione contro le malattie, con tutte le casse e istituti che essa ha creato; alla legge contro la tubercolosi, alla legge antinfortunistica che abbraccia un così vasto campo); se vi è una commissione — dicevo — che prepara magnifici piani, dopo lunghi studi, sarebbe veramente strano che un'altra commissione seguisse un'altra strada, perché si creerebbe maggiore confusione e non si pervenirebbe alla giusta armonia tanto necessaria in questa materia per un graduale e più equilibrato svolgersi della sicurezza sociale in Italia, che deve tornare a favore di tutta la collettività italiana.

Con quanto precede intendo sottolineare che nessuno deve operare per conto proprio, ossia senza considerare quanto già esiste. Tenendo presente ciò che esiste, si può seguire un giusto orientamento affinché si ottengano i risultati auspicabili.

Ho voluto indicare i motivi principali per i quali queste leggi sono state presentate. Vorrei sottolineare che esse mirano proprio allo scopo non soltanto della riparazione del danno, del soddisfacimento economico, ma anche e soprattutto del recupero dell'uomo, affinché possa veramente vivere, operare e far fronte alle sue responsabilità nel modo migliore.

I mutilati e gli invalidi del lavoro hanno subito — è vero — una lunga attesa, ma i risultati che oggi il Parlamento ed il Governo possono offrire agli interessati giustificano la lunga attesa e consentono di poter dire che lo sforzo comune del Parlamento e del Governo ha condotto a poter offrire loro il provvedimento meglio rispondente alle loro attese e alle loro speranze. Ed è bene sottolineare, a loro conforto, che se fin qui esse non sono state soddisfatte pienamente, vi è la certezza che verrà il momento in cui ciò sarà possibile. Di ciò fa fede il fatto che in tutte le legislature il Parlamento ed il Governo hanno trovato il modo di compiere uno sforzo generoso comune per andare incontro a questi nostri fratelli, a questo mondo degli invalidi e mutilati del lavoro, che hanno il diritto di chiedere alla collettività misure di giustizia proprio per quanto hanno generosamente donato nella più nobile delle attività umane: il lavoro. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ritengo opportuno che il relatore per la maggioranza illustri brevemente il nuovo testo predisposto dalla XIII Commissione a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 2 ottobre 1962.

Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Nucci.

NUCCI, *Relatore per la maggioranza*. Devo premettere che sulla materia che oggi torna all'esame dell'Assemblea, oltre alla relazione della maggioranza, fu a suo tempo presentata una relazione di minoranza. Nel corso però del lungo e travagliato iter del provvedimento è stato possibile raggiungere un accordo, il che ha consentito di pervenire alla formulazione dell'attuale testo che, accogliendo anche i voti del relatore e le istanze di quasi tutti i commissari della XIII Commissione, migliora sensibilmente il precedente controprogetto sia per quanto riguarda le prestazioni economiche (in special modo quelle del settore agricolo), sia per quanto attiene al calcolo della retribuzione media giornaliera assunto a base della liquidazione delle indennità.

Prima di passare ad una brevissima illustrazione delle linee generali e delle più im-

portanti norme del nuovo testo, mi pare più che doveroso dare atto al ministro del lavoro del suo vivo e personale interessamento al riguardo, indice di una sensibilità davvero eccezionale, mercé il quale è stato possibile eliminare i non pochi ostacoli che sin qui avevano fatto disperare di poter pervenire sollecitamente ad una positiva conclusione.

Come è noto, il provvedimento oggi all'esame della Camera trova la sua origine nelle proposte di legge Repossi e Venegoni tendenti, in sostanza, a modificare in alcune parti essenziali, sia sotto l'aspetto giuridico sia sotto quello economico, la legislazione vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Rispetto al precedente schema, si rileva anzitutto che il nuovo testo tende a rivalutare e ad allineare tutte le rendite presenti e future, a parità di grado di inabilità, di condizioni salariali e di composizione del nucleo familiare.

A tale proposito, va posta in particolare rilievo la norma che prevede la rivalutazione delle rendite relative ai gradi di invalidità dall'11 al 29 per cento, mai rivalutate dal 1937 ad oggi. In base a detta norma, le attuali bassissime rendite saranno portate sulle 7-8 mila lire mensili.

Altro concetto informatore di notevole importanza è l'automatico periodico adeguamento dei limiti minimo e massimo delle retribuzioni per il calcolo delle rendite e la contemporanea rivalutazione delle rendite pregresse in rapporto alle variazioni salariali. Per quanto riguarda il settore agricolo, è previsto un più sensibile accostamento delle prestazioni economiche a quelle del settore industriale.

Viene fissata poi la liquidazione o il riscatto in capitale delle rendite per inabilità superiori al 10 per cento o inferiori al 16 per cento sul minimale di salario alla scadenza del decennio. Tale scadenza ha la sua ragione nel fatto che solo dopo dieci anni, essendo stabilizzate le conseguenze dell'infortunio, non sussistono più preoccupazioni che eventuali peggioramenti delle condizioni degli infortunati rimangano prive di indennizzo. L'onere conseguente all'attuazione del nuovo testo così emendato, salvo aggiornamenti, è valutato in 36,5 miliardi nel primo anno in virtù della diminuzione dei riscatti obbligatori in capitale delle rendite minime e del numero delle attuali rendite pregresse, sia nell'industria sia nell'agricoltura, si dovrebbe limitare a circa 32 miliardi.

Per poter valutare l'effettiva portata dei benefici di cui al nuovo testo, giova rilevare

che essi rappresentano mediamente un aumento delle prestazioni economiche di carattere pensionistico pari al 56 per cento. Naturalmente per alcuni gruppi di rendite che non sono state mai oggetto di rivalutazione, di cui ai precedenti provvedimenti legislativi, e per l'intero settore dell'agricoltura, le percentuali di aumento sono anche più cospicue.

Passando agli articoli (quelli da 1 a 3 sono rimasti pressoché invariati) si rileva in primo luogo che, per quanto concerne l'istituto della « carenza » (articolo 41), si è adeguatamente valutato il fatto che dalle recenti statistiche il numero degli infortuni che si concludono con brevi periodi di invalidità temporanea risulta in continuo, preoccupante aumento. Da ciò la nuova disposizione che pone a carico del datore di lavoro l'onere del pagamento di parte delle retribuzioni per i primi tre giorni di assenza dal lavoro, secondo il principio contenuto nell'articolo 2110 del codice civile, anche e soprattutto per stimolare da parte sua i doverosi adempimenti per la prevenzione degli infortuni e per garantire i necessari controlli.

L'articolo 5, che è pure importante, riproduce il vecchio testo, salvo alcune importanti modifiche riguardanti il riscatto delle rendite dall'11 al 15 per cento e l'assegno di assistenza personale continuativo. La misura di detto assegno è stata stabilita per tutti i casi in 35 mila lire.

Notevoli innovazioni presenta poi l'articolo 9. Il minimale ed il massimale vengono infatti determinati in misura, rispettivamente, del 30 per cento in meno o in più del salario medio. Sono di conseguenza determinati i limiti salariali vigenti per il primo triennio 1962-65 nelle nuove misure di lire 685 mila per il massimale e 370 mila per il minimale (attualmente si hanno 450 mila e 210 mila lire).

Meritano, infine, di essere citati gli articoli 12 e 15: il primo relativo all'agricoltura ed il secondo riguardante il meccanismo per la rivalutazione delle rendite pregresse. Le modifiche per l'agricoltura riguardano: a) l'aumento delle prestazioni per inabilità temporanea e la maggiorazione dell'indennità dopo il novantesimo giorno, come per il settore dell'industria; b) l'aumento delle retribuzioni annue prese a base ai fini del calcolo delle rendite; c) l'aumento a lire 30 mila dell'assegno per assistenza personale continuativa; d) l'aumento degli assegni in caso di morte.

Le maggiori prestazioni nel testo attuale, ripeto, sono ispirate all'esigenza di avvicini-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

nare sempre più il trattamento dei lavoratori agricoli a quello dei lavoratori industriali.

L'importanza di tale disposizione è facilmente rilevabile ove si consideri che, rispetto al precedente testo, le prestazioni economiche, sia per l'invalidità temporanea che per quelle permanenti, sono pressoché raddoppiate e le prestazioni economiche ai superstiti, in caso di morte dei lavoratori, sono pressoché quintuplicate.

L'articolo 15 indica i nuovi criteri di rivalutazione di tutte le rendite pregresse in base all'indice di variazione dei salari. In specie, la rivalutazione comprende le rendite di qualsiasi grado e, quindi, anche quelle al di sotto del grado del 30 per cento di inabilità, in precedenza mai rivalutate.

Il precedente progetto prevedeva la rivalutazione delle rendite in rapporto alle variazioni dell'indice del costo della vita. Il nuovo testo aggancia invece le rivalutazioni alle variazioni salariali. La differenza è importante, perché negli ultimi anni l'indice di aumento del costo della vita è stato inferiore a quello salariale per effetto della migliorata situazione economica del paese, che si è tradotta anche in migliorate condizioni salariali per i lavoratori dipendenti.

Raggiungendo inoltre, per i motivi anzidetti, l'obiettivo di un completo allineamento e della rivalutazione delle rendite al 1961 (a parità, beninteso, di grado di inabilità e di salario), per il futuro è da ritenere che non possano ripetersi le rimosse situazioni di sperequazione di trattamento in quanto è previsto l'adeguamento triennale delle rendite e quindi dei salari, purché sia intervenuta una variazione non inferiore al 10 per cento.

A garantire maggiormente il lavoratore, è anche previsto che le variazioni di misura inferiore al 10 per cento verificatesi in un triennio si sommino a quelle del triennio successivo.

Gli articoli 27 e 28 prevedono la delega al Governo per un'adeguata revisione della legislazione vigente, da riordinare e riunire in un solo provvedimento, e per l'emanazione di norme intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere*.

Da quanto brevemente ho detto emerge che il provvedimento consente il conseguimento di tre obiettivi: in primo luogo l'ampliamento della tutela assicurativa, poi il miglioramento delle prestazioni economiche, e infine la modificazione delle prestazioni sanitarie e sociali.

Restano indubbiamente ancora da risolvere altri problemi: ma l'importanza delle nuove

norme alle quali ho accennato poc'anzi può suggerire senza dubbio al legislatore sviluppi ulteriori, precisazioni e ampliamenti anche in aderenza alle future esigenze, affinché nessun lavoratore rimanga senza adeguata tutela allorquando la sua attività lo esponga a un probabile rischio.

Nella certezza che la Camera vorrà tener conto della viva, ansiosa attesa della nobile famiglia degli invalidi e mutilati del lavoro, formulo l'auspicio che il provvedimento in discussione abbia sollecitata approvazione. (*Applausi*).

VENEGONI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENEGONI, *Relatore di minoranza*. Esprimiamo anch'io il mio compiacimento per il fatto che finalmente, dopo tante difficoltà incontrate e superate, si sia giunti a discutere in aula questo problema su un testo concordato. A nome dei mutilati del lavoro, che rappresento, mi associo al ringraziamento rivolto al ministro del lavoro per il contributo positivo dato alla soluzione del problema stesso. Il mio ringraziamento si estende anche a tutti i colleghi della Commissione lavoro, che ci hanno permesso di giungere a questa positiva conclusione.

Per valutare appieno il valore della legge che stiamo discutendo, credo che dovremmo esaminare rapidamente la situazione esistente in Italia nel settore degli infortuni. Tutti sanno che in pochi anni, nel nostro paese, il numero dei lavoratori infortunati è quasi raddoppiato. Nel corso del 1961 abbiamo avuto più di un milione e mezzo di lavoratori infortunati nelle aziende. È un enorme contributo di sacrifici e di sangue dato dalla classe operaia non soltanto al normale svolgimento del processo produttivo, ma anche alla esosità della nostra classe padronale, ai ritmi di lavoro insopportabili introdotti in molte aziende, alla generale violazione delle norme che dovrebbero tutelare nell'azienda la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, agli orari di lavoro prolungati a causa delle condizioni salariali insoddisfacenti o comunque alle condizioni generali di insicurezza nel lavoro esistenti ancora in molti settori, in particolare in quello dell'edilizia. È un contributo enorme che non trova riscontro nemmeno in quello dato dai cittadini negli anni più cruenti della prima o della seconda guerra mondiale. Noi ci rifiutiamo di credere che si tratti di un contributo obbligatorio e permanente, e ci rifiutiamo di credere che non esistano ri-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

medi a questa guerra sanguinosa, che chiede tanti sacrifici alla classe lavoratrice italiana.

Noi riteniamo che il Parlamento debba affrontare al più presto anche il tema del rinnovo delle norme per la tutela antinfortunistica dei lavoratori, i quali hanno il diritto di veder salvaguardato l'unico patrimonio che posseggono: la loro capacità di lavoro, la loro integrità fisica, la loro salute. È quindi opportuno, anche in questa occasione, esprimere il voto che le norme sulla prevenzione degli infortuni siano riviste e che la loro applicazione sia resa più rigorosa, con più severe sanzioni a carico dei responsabili di violazioni delle leggi.

Del milione e mezzo di infortunati che si registra ogni anno, circa il dieci per cento riporta un'invalidità permanente; ma anche gli altri devono sopportare gravi conseguenze e un notevole danno economico, perché per un'assenza media dal lavoro di 15 giorni gli infortunati dell'industria percepiscono il più delle volte un'indennità inferiore alle 10 mila lire, mentre quelli dell'agricoltura ricevono un assegno di appena tremila lire per 15 giorni, se uomini, e di circa duemila lire se donne.

Si sottolinea da più parti l'opportunità che il sistema previdenziale tuteli prevalentemente i grandi rischi, anziché i piccoli, ma occorre tener presenti i piccoli drammi che sorgono in molte famiglie italiane per l'impossibilità di far quadrare il modesto bilancio quando viene improvvisamente a mancare quel salario del capofamiglia che rappresenta l'unica entrata normale di cui le famiglie operaie dispongono.

Ad aggravare questa situazione contribuisce il sistema ormai vetusto, in gran parte superato nei paesi più avanzati, di non pagare ai lavoratori infortunati l'indennità per i primi tre giorni di assenza dal lavoro nell'industria e addirittura per i primi sei giorni in agricoltura.

Abbiamo posto fine a questo sistema con il testo concordato ora sottoposto al nostro esame, il che rappresenta per noi motivo di compiacimento (anche se si tratta pur sempre di un punto di partenza, poiché occorre anche migliorare le misure delle indennità per le invalidità temporanee) essendosi ovviato almeno ai più gravi inconvenienti che erano lamentati.

Permane, in tutta la sua gravità, il problema delle invalidità permanenti, che si possono valutare attorno al dieci per cento del totale degli infortuni, ossia a circa 150 mila all'anno. Gran parte di queste invalidità

permanenti non vengono riconosciute, perché i livelli minimi di indennizzo sono andati a mano a mano elevandosi: dal tre per cento di invalidità della più antica legislazione si è passati al cinque per cento, elevato poi dal fascismo all'otto per cento e in seguito ulteriormente salito, fino a raggiungere l'undici per cento nell'industria e addirittura il quattordici per cento nell'agricoltura.

Vi sono di conseguenza centinaia di migliaia di operai e di contadini con le mani rovinata, con le dita tagliate, menomati nella loro capacità di produttori in seguito ad infortuni sul lavoro, che non hanno ricevuto nemmeno una lira di indennizzo non solo per l'infortunio riportato, ma nemmeno per il danno permanente che ne è loro derivato. Una metà degli invalidi permanenti esistenti in Italia non riceve alcun indennizzo in relazione al danno e alle conseguenze economiche che ne derivano, alla difficoltà di continuare il proprio mestiere, alla conseguente difficoltà di trovare un impiego permanente e comunque al pericolo di essere declassati. A ciò si aggiunga l'umiliazione che l'uomo menomato sente per la sua perduta integrità.

Coloro che hanno una invalidità maggiore attualmente ricevono un trattamento diverso a seconda dell'anno in cui sono rimasti infortunati, non secondo il danno ricevuto o il grado di invalidità riportato. Come se nel regolare le pensioni di guerra noi avessimo stabilito un trattamento diverso per i mutilati e invalidi della prima guerra mondiale rispetto a quelli della seconda guerra mondiale. Abbiamo ancora 50 mila invalidi del lavoro con una cosiddetta rendita mensile di 50-100-150 lire. Alcuni invalidi hanno ricevuto una parziale rivalutazione delle loro rendite, alcuni grandi invalidi raggiungono la cifra di 25-30 mila lire. Bastano queste cifre per comprendere l'ingiustizia commessa dal nostro Parlamento, da noi tutti, nei riguardi di questa benemerita categoria di cittadini italiani; e per capire come la riparaione che portiamo con questa legge sia tardiva, anche se su di essa possiamo esprimere un giudizio nel complesso positivo.

Vi è dunque tutta una serie di trattamenti economici diversi, in relazione all'anno in cui l'infortunio è avvenuto. E si pretendeva da parte dell'onorevole Sullo non solo di mantenere questa discriminazione fra l'uno e l'altro lavoratore con il medesimo grado di invalidità, ma di aggravarla stabilendo altri criteri discriminatori. Con questa legge apportiamo miglioramenti notevoli al trattamento infortunistico in agricoltura, però

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

siamo ancora molto lontani da quella perequazione che è necessaria ed è sentita come un'esigenza di giustizia dall'opinione pubblica.

La legge ovvia ad un grave inconveniente che era avvertito specialmente in agricoltura nel trattamento tra uomini e donne con la medesima invalidità. La donna che aveva perduto un occhio aveva una rendita di lire 1.800 al mese, l'uomo nella stessa condizione percepiva circa 3.000 lire. Siamo riusciti ad eliminare questa sperequazione.

Con la nostra proposta di legge miravamo a risolvere alcuni di questi problemi. Volevamo ripristinare l'eguaglianza di trattamento per tutti gli invalidi del lavoro, indipendentemente dall'epoca in cui erano rimasti infortunati, in relazione ai nuovi livelli salariali. Volevamo avvicinare il trattamento degli invalidi dell'agricoltura a quello vigente per gli invalidi dell'industria; volevamo abolire alcune carenze, volevamo introdurre anche nel sistema delle rendite per infortunio la tredicesima mensilità; chiedevamo la scala mobile. Ebbene, abbiamo la soddisfazione di affermare che — anche se con grave ritardo e dopo aver vinto molte resistenze — gran parte di queste richieste sono state interamente accolte nel testo concordato presentato dalla Commissione.

Ho detto: gran parte di queste richieste. Purtroppo, dobbiamo lamentare che non si è voluto andare oltre e fare un passo decisivo verso una soluzione definitiva dei temi che erano stati da noi proposti. Alcuni problemi restano ancora insoluti, e noi speriamo di poterli affrontare al più presto, in questa o in altra sede, affinché possano trovare anch'essi una soluzione favorevole. Perciò nel mio intervento non mi soffermerò sui risultati positivi, sui singoli articoli che abbiamo concordato, ma illustrerò soltanto i problemi che restano da risolvere dopo l'approvazione di questa legge.

Non si è voluto, ad esempio, accettare la nostra proposta di dare un piccolo indennizzo, un modesto assegno, ai mutilati del lavoro liquidati in capitale, a questi poveri lavoratori che sono stati colpiti da infortunio prima del 1937 e hanno percepito soltanto una misera somma di denaro, annullata dalla svalutazione monetaria conseguente alle vicende belliche. Soltanto i grandi invalidi liquidati in capitale hanno un piccolo assegno, ancora inadeguato; la grande massa degli invalidi liquidati in capitale non ha nessun assegno, nessun indennizzo, nessuna pensione. Noi eravamo convinti che questa fosse l'occasione

per compiere un piccolo passo avanti, per dare a costoro un piccolo riconoscimento dell'affettuosa solidarietà della comunità nazionale nei loro confronti: chiedevamo cioè che, a partire dal 40 per cento di invalidità, venisse concesso un piccolo assegno mensile anche a costoro. Si è affermato che l'onere era eccessivo, che diventerebbe insopportabile e non si è voluto accettare la nostra proposta.

Siamo ancora convinti che questa soluzione dovrà essere adottata, e non per un sentimento caritativo, ma per una doverosa fattiva solidarietà verso questi lavoratori, che non hanno misurato i loro sforzi e che hanno dato un contributo di sangue alla produzione della ricchezza nazionale.

Chiedevamo che venisse concessa la tredicesima mensilità anche ai mutilati del lavoro. È ormai invalsa in tutto il nostro sistema pensionistico la concessione della tredicesima mensilità: non si è voluto nemmeno accettare di discutere, di entrare nel merito di questa nostra proposta. Noi riteniamo che questa questione resti ancora aperta, auspicando che possa trovare una favorevole soluzione.

Non si è voluto accettare la nostra proposta di dare una diversa decorrenza al provvedimento in discussione: ho già detto che da tre anni la Commissione lavoro della Camera sta discutendo il provvedimento; da quasi quattro anni sono state presentate le nostre proposte di legge, che hanno creato una legittima attesa fra i 600 mila mutilati ed invalidi del lavoro.

Nelle controproposte avanzate dall'onorevole Sullo già si prevedeva la data del 1° luglio 1961 per l'entrata in vigore dei nuovi benefici. Si è voluto ritardare ancora di un anno la discussione di queste provvidenze ai mutilati e agli invalidi del lavoro. Abbiamo proposto, come soluzione di compromesso, la data del 1° gennaio di quest'anno. Neanche questa proposta è stata accolta. Noi presentiamo qui questa proposta, pur non dandole la veste formale di emendamento, al ministro del lavoro, ai colleghi della Commissione e dell'Assemblea per vedere se sia possibile in questa sede una correzione dell'articolo che fissa la decorrenza.

Siamo invece soddisfatti per le diverse misure, anche per quelle minori, che sono state definite negli articoli concordati nella Commissione lavoro, e in particolare per quella riguardante l'istituzione di una Commissione parlamentare che dovrà esprimere un giudizio

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

sul progetto di riordinamento del nostro sistema antinfortunistico.

Siamo convinti che questa Commissione, composta da colleghi del Senato e della Camera, potrà svolgere un lavoro utile se davvero affronterà il problema in termini nuovi e moderni, con l'intento cioè di aiutare il ministro del lavoro a trovare gli strumenti più adatti e più efficaci per un intervento più diretto nelle fabbriche e nelle aziende a tutela della salute, dell'integrità dei lavoratori.

Siamo convinti che altri passi avanti nel trattamento degli invalidi e dei mutilati del lavoro possono essere realizzati solo se si è intimamente convinti della necessità che anche i nostri lavoratori conseguano un trattamento pari a quello raggiunto dai lavoratori dei paesi più civili.

Siamo certi che così facendo avremo compiuto il nostro dovere nei confronti dei lavoratori, specie noi che rappresentiamo la classe operaia e in particolare i mutilati del lavoro.

Vogliamo ora esprimere la speranza che si possa al più presto discutere un'altra proposta di legge da noi presentata e relativa all'attività dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro.

Abbiamo dovuto purtroppo constatare, durante le vicende che hanno travagliato questa discussione, l'assenza di una pressione permanente, di un'azione continua di sostegno alle iniziative parlamentari, assenza che ha reso più difficili i nostri lavori e ritardato la conclusione di questa discussione.

Non è stato, infatti, possibile un intervento diretto della categoria perché è stata distrutta l'Associazione, le è stata tolta ogni autonomia, perché si è trasformato quello che era e doveva essere un organismo vivo anche nel campo delle rivendicazioni, in un organismo sbiadito, di carattere burocratico, che sistematicamente ha assunto e assume atteggiamenti a favore delle posizioni governative.

In analogia a quanto è stato fatto per l'Associazione nazionale mutilati di guerra, noi vogliamo che l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro abbia una vita autonoma, una sua funzionalità, che consenta ai mutilati di sentirla veramente come cosa propria, di avere pienezza ed uguaglianza di diritti, di poter liberamente scegliere i propri dirigenti. Vogliano un'associazione che, pur sotto il controllo governativo, possa svolgere una funzione di stimolo alle iniziative dirette a migliorare le condizioni dei mutilati, in modo che costoro non si sentano minorati doppiamente, come lavoratori e come citta-

dini, e si sentano effettivamente tutelati nei loro diritti e sostenuti in ogni contingenza dall'operante solidarietà della loro libera associazione.

Ho presentato da tempo, unitamente al collega Santi, una proposta di legge perché siano ripristinati i diritti democratici nell'Associazione mutilati del lavoro. Spero che la Presidenza della Camera vorrà sottoporci al più presto anche questo provvedimento.

Concludendo, noi esprimiamo non soltanto il nostro compiacimento per la conclusione positiva di questo dibattito, ma anche la speranza che il rapido corso della nostra discussione e l'approvazione unanime che è prevista in questa Camera siano di stimolo al Senato della Repubblica, in modo che al più presto i mutilati del lavoro vedano soddisfatte le rivendicazioni e raggiunti gli obiettivi per i quali da tempo si sono battuti. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vittorino Colombo. Ne ha facoltà.

COLOMBO VITTORINO. L'importanza del provvedimento in esame è evidentemente grande. Ritengo anch'io doveroso anzitutto esprimere la più viva gratitudine all'onorevole ministro, ai primi presentatori delle relative proposte di legge, al relatore onorevole Nucci e ai colleghi della Commissione lavoro per i positivi risultati raggiunti e che stiamo codificando.

Questo provvedimento, infatti, fornisce anzitutto l'opportunità di un utile ripensamento su una delle piaghe più gravi esistenti nella nostra società: ripensamento dei legislatori per sottolinearne i motivi ispiratori e gli impegni precisi che scaturiscono dalla Carta costituzionale; ripensamento anche per le pubblica opinione, che resta magari colpita e piange per uno specifico doloroso avvenimento, ma poi facilmente tutto dimentica; ripensamento anche per i responsabili della produzione, imprenditori e lavoratori, perché venga sempre rispettata la gerarchia dei valori che sta alla base di uno Stato veramente democratico e che deve vedere in posizione di assoluta priorità la persona umana e i suoi valori anche a costo di superiori sacrifici sul piano economico; e infine un ripensamento per gli interessati, lavoratori infortunati e colpiti da malattie professionali, i quali possono constatare che il nostro paese, anche se a volte con ritardi, con lungaggini e forse anche con errori, tende però con buona volontà ad adempiere sempre più il dovere di andare incontro a coloro che più hanno bisogno, con spirito di vera solidarietà.

L'importanza del provvedimento balza evidente dal suo contenuto economico valutabile nell'ordine di 35 miliardi, aggiunti ai circa 100 miliardi che già la comunità, attraverso i propri istituti, spende annualmente in questo importante settore. Debbo però esprimere un rammarico, e cioè che, forse per l'urgenza di giungere alla soluzione di questo problema, non si sia fatto posto in misura adeguata alla revisione delle norme di carattere preventivo di protezione e di vigilanza, affinché il verificarsi di questi dolorosi fatti, infortuni o malattie, diminuisca sempre più e, voglia il cielo, scompaia definitivamente.

Sono ancora molti, purtroppo, questi dolorosi fatti nel nostro paese. Le statistiche ufficiali indicano che nel 1960 gli infortuni denunciati sono stati un milione e 400 mila, nel 1961 un milione 520 mila. I casi mortali raggiungevano nel 1960 la cifra di 4228, nel 1961 la cifra dolorosamente alta di 4400. Quindi l'occasione di variare le leggi fondamentali che regolano il triste fenomeno doveva permetterci di toccare anche questa materia. Purtroppo il provvedimento denuncia questa carenza, in particolare nel settore delle malattie professionali, che hanno riempito di sé, con una troppo lunga serie di lutti, la cronaca di questi ultimi mesi. È ancora grave, ad esempio, il pericolo che grava sull'intero settore del calzaturieri. Nove lavoratori sono morti in pochi mesi. Occorre dare atto al Ministero ed in particolare all'onorevole ministro di essere intervenuto prontamente ed in forma massiccia, ma l'accaduto ci dimostra che purtroppo spesso si arriva *a posteriori*, mentre occorre prevenire e rendere impossibile il verificarsi di queste disgrazie.

In Commissione sostenni l'opportunità di questa generale revisione. Mi sono arreso e mi arrendo davanti ai motivi di urgenza e alle dichiarazioni dell'onorevole ministro, che qui vorrei fossero ripetute, che dell'argomento il Governo si occuperà; ritengo che esso costituisca anzi uno dei primi impegni cui esso dovrà assolvere in base alla delega in questo campo prevista dall'articolo 27 del disegno di legge in esame. In particolare, alle specifiche misure da adottare in questo settore e che dovranno seguire l'approvazione del provvedimento in esame, intendo informare il mio modesto intervento.

La previdenza e l'assistenza nella nostra Carta costituzionale sono esplicitamente regolate dall'articolo 38, che parla molto chiaro: « Ogni cittadino inabile al lavoro e spro-

visto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera ».

Ad esso si aggiunge il precedente articolo 32: « La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ».

Furono articoli molto dibattuti in sede di Assemblea Costituente per i gravi problemi di fondo che implicano e per il loro logico inserirsi nel contesto costituzionale.

L'onorevole Dossetti mise in risalto lo sviluppo logico dei vari concetti. All'affermazione del diritto e del dovere da parte del cittadino di svolgere un'attività segue quella che garantisce a chi lavora una retribuzione che gli assicuri un'assistenza libera e dignitosa; quindi si tiene conto dell'ipotesi di chi, per cause indipendenti dalla propria volontà, si trova ad un certo momento nell'impossibilità di lavorare, di provvedere a sé e alla famiglia; infine si fa riferimento al caso di impossibilità radicale di svolgere un'attività lavorativa, che rende ugualmente necessaria la garanzia dell'esistenza.

Sono principi fondamentali, principi imperativi per tutti: diritto alla tutela della salute e quindi *a fortiori* tutela infortunistica, diritto per tutti i cittadini e quindi *a fortiori* per i più esposti ai pericoli, cioè per i lavoratori, diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

È un grande impegno, nessuno se lo nasconde. Ma è proprio nelle grandi cose che si ha la possibilità di riconoscere i grandi uomini.

Lord Beveridge, nella sua relazione sull'impiego integrale del lavoratore in una società libera, così si esprimeva nei riguardi della disoccupazione ed in generale sui mali che affliggono l'umanità: « Noi saniamo la disoccupazione per fare la guerra, dovremmo deciderci a sanare la disoccupazione senza la guerra. Saniamo la disoccupazione durante

la guerra perché la guerra ci dà un obiettivo comune che è riconosciuto da tutti, un obiettivo così essenziale da dover essere raggiunto senza badare a quello che costa in vite umane, comodità, privilegi e risorse materiali. Il risanamento della disoccupazione in tempo di pace dipende dal fatto che si possa trovare un obiettivo comune di pace che eserciti una eguale pressione sui nostri sforzi. Dovremmo trovare tale obiettivo comune articolandolo nella risoluzione di liberare la Gran Bretagna dai mali giganti, quali il bisogno, le malattie, l'ignoranza e lo squallore ».

E continuava: « Noi saniamo la disoccupazione per odio a Hitler, dovremmo sanarla per l'odio a questi mali giganti, dei quali dovremmo fare, in tempo di pace, il nostro nemico comune, mutando la direzione e la celerità piuttosto che la concentrazione e l'intensità degli sforzi. Che si possa far questo — concludeva — dipenderà dalla misura in cui la coscienza sociale diventerà forza propulsiva della nostra vita nazionale ».

L'attuale periodo mi pare particolarmente felice per affrontare questi gravi problemi, anche per la situazione veramente florida, addirittura eccezionale nella quale si vengono a trovare da tempo i settori produttivi maggiormente interessati al fenomeno della « nocività ». Triste primato questo, ad esempio, del settore chimico, delle miniere, della ceramica e del vetro, che ci impegna con maggiore decisione, perché abbiamo maggiore responsabilità proprio sul cammino di una completa soluzione. Basta pensare all'incremento di reddito che si è verificato in questi particolari settori per constatare che essi potrebbero sostenere un maggiore onere e come in essi dovrebbe essere maggiormente intensificata l'azione sindacale ai vari livelli, specie con la contrattazione articolata a livello aziendale, per cercare di eliminare sul nascere il verificarsi di certe pericolose condizioni.

Le prospettive future permangono ancora buone. Non siamo davanti ad un *boom* occasionale, ma al risultato preparato ed atteso da tutte le forze interessate al fatto produttivo: imprenditori, dirigenti, tecnici, impiegati ed operai.

È ben giusto che ai vantaggi di questa ottima situazione, alla quale tutti hanno collaborato, tutti siano chiamati a partecipare. In particolare occorre chiamare tutti ad una gara di vera solidarietà nello sforzo comune di trasformare sempre più il lavoro da motivo di pianto, di dolore, di pericolo, in attività superiore, dignitosa, in attività che ci fa

quasi partecipi dello sforzo creativo di Dio per fare bello il mondo.

Il professor Leoncini, nel I congresso nazionale sugli infortuni e le malattie professionali, definiva la tutela delle malattie professionali come la cenerentola tra le assicurazioni sociali. Dal 1947 un lungo tratto di strada è stato compiuto; l'ultima nata si è fatta grandicella, senza però entrare ancora nel vigore della piena maturità.

Una prima tappa è certamente rappresentata dalla legge 15 novembre 1952, n. 1967, che ha notevolmente ampliato il campo di tutela specifico portando le malattie definite professionali da 6 a 40; una seconda tappa dalla legge 20 marzo 1956, n. 648, che regola, approfondendola, la tutela relativa alla silicosi ed alla asbestosi.

Molto cammino, dicevamo, ma con il Miraldi soggiungiamo: « non mete ma soltanto tappe ».

Il progredire nel campo tecnico impone cicli e condizioni prima sconosciuti e di cui forse non si conoscono pienamente le conseguenze sui lavoratori. D'altra parte lo sviluppo scientifico medico, affinando continuamente le proprie conoscenze, scopre nuove cause e nuovi effetti, possibilità di diagnosi e terapie. Infine lo sviluppo economico ed il progresso sociale in atto impongono di metter mano anche là dove la scarsità dei mezzi finora ci aveva impedito di guardare.

Anche la tutela relativa alle malattie professionali non deve più rappresentare la cenerentola, ma si deve inserire con pari dignità nel grande quadro del nostro sistema assicurativo e previdenziale.

Su questo cammino mi permetto di tracciare alcune linee di sviluppo. Innanzi tutto è necessario arrivare ad una legislazione propria delle malattie professionali staccata anche da quella relativa agli infortuni, o comunque che copra anche le sole malattie professionali. Il nostro sistema legislativo accoglie come fondamento dell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali le norme relative alle malattie generiche, anziché lo stesso principio del rischio professionale già adottato per gli infortuni sul lavoro. Da qui derivano i seguenti benefici per i lavoratori: a) la responsabilità e l'onere vengono ad essere a carico dei datori di lavoro; b) le prestazioni economiche sono in genere eguali a quelle previste per gli infortuni e quindi superiori a quelle relative alle malattie generiche.

Da questo stato di fatto nasceva però un grave inconveniente: la tutela contro le malattie professionali sussiste soltanto per chi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

è già tutelato contro gli infortuni. Ciò costituiva una grave sperequazione ed una fonte notevole di pericoli. Portiamo l'esempio segnalato dal Miraldi: il caso dei tipografi operanti a mano, esposti al pericolo del « saturnismo » in misura maggiore di quelli di una officina tipografica. Ebbene, i secondi sono protetti dall'assicurazione infortuni e quindi da quella relativa alle malattie professionali, mentre i primi, in situazione di maggior pericolo, erano completamente privi di tutela.

Gli esempi potrebbero essere moltiplicati anche per il settore chimico: la confezione a mano di prodotti nocivi e pericolosi è ancora molto diffusa e costituisce fonte notevole di pericolo senza alcuna forma di tutela.

Due strade potrebbero essere percorse per risolvere questo problema: 1°) generalizzare l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutti i lavoratori anche non addetti a macchine. In questa direzione un certo vantaggio si avrà con l'applicazione delle nuove norme in materia di infortuni che prevedono anche l'assicurazione volontaria; 2°) sganciare l'assicurazione contro le malattie professionali da quelle contro gli infortuni impostandola su basi completamente autonome, mantenendo l'accentuata analogia per quanto riguarda i trattamenti.

A questa necessità penso vada incontro la vastissima gamma di casi previsti all'articolo 1 e all'articolo 3. La genuina interpretazione dei due articoli porta la protezione assicurativa a tutti i lavoratori, anche se non in diretto contatto con la macchina.

Un secondo punto ritengo opportuno segnalare: la necessità di un continuo aggiornamento della lista delle malattie professionali. Un grande passo in avanti, come ho già detto, ha compiuto il nostro sistema con la legge del 1952, che eleva da sei a quaranta le tecnopatie; ma è evidente la necessità di una continua analisi dei processi tecnologici, così da far seguire e, fin dove è possibile, addirittura prevedere la necessaria copertura assicurativa, oltre a quella medica. La legislazione di altri paesi, ad esempio, è ancora più aperta rispetto alla nostra.

In un recente convegno organizzato dalla Federchimici-C. I. S. L., sotto l'egida dell'Istituto di medicina legale dell'università di Milano, si accennava alle « malattie da polveri », alle « infezioni », specie per i lavoratori addetti ai laboratori di ricerca e farmaceutici, al grande incremento delle dermatopatie e di altre malattie ancora. È necessario,

quindi, aggiornare; anzi, nei limiti del possibile, è ancora meglio prevenire.

Vi è poi il problema delle prestazioni economiche. Al riguardo mi permetto di rilevare che il limite minimo di indennizzabilità dell'invalidità permanente suscita molte controversie ed appare non sufficientemente rispettoso dei principi di giustizia equitativa. Attualmente esiste una grave sperequazione nel trattamento relativo alle inabilità minime indennizzabili: per gli infortuni è indennizzabile una invalidità superiore al 10 per cento; per le malattie professionali, invece, la invalidità, per essere indennizzata, deve superare il 20 per cento. Il Cataldi ha voluto giudicare tale diversità di trattamento affermando che in genere « gli esiti inabilitanti delle malattie professionali colpiscono organi e sistemi che meno direttamente partecipano alla esplicazione di funzioni lavorative ». È evidente la debolezza dell'argomentazione, e la vogliamo definitivamente contrastare con le argomentazioni del Diaz: « Il fatto che alcune conseguenze derivate dalle malattie professionali incidono meno sulla efficienza delle funzioni lavorative può influire sull'apprezzamento del grado di inabilità che esse producono; ma, accertato che sia un dato grado di inabilità, la sua influenza nella capacità di guadagno non può essere diversa, trattandosi in tutti e due i casi di lavoratori dell'industria, a seconda che esso sia la risultante di una lesione da infortunio o di una malattia professionale ».

Per il lavoratore, poi — aggiungiamo noi —, accertato un determinato grado di inabilità, sia che esso derivi da infortunio sia da malattia professionale, l'influenza di tale grado di inabilità sulla capacità di guadagno, cioè sul salario, è purtroppo identica.

Di qui l'urgente necessità di perequare i vari trattamenti: infortuni industriali 10 per cento, infortuni agricoli 15 per cento, malattie professionali 20 per cento. Possiamo anche capire la necessità di restringere la concessione di rendite per le piccole mutilazioni riservando migliori trattamenti per gradi superiori di inabilità; ma è indispensabile un analogo trattamento per analoghe invalidità. Anche questo argomento, quindi, dovrà essere attentamente esaminato.

Un altro punto da studiare mi pare sia quello dell'allontanamento dei lavoratori dalle lavorazioni nocive, e quindi merita seria attenzione il problema della rendita di passaggio. Scrive il Miraldi: « Non è raro, nell'ambito delle malattie professionali che si reputi opportuno o, addirittura, indispensa-

bile, l'abbandono (temporaneo o definitivo), da parte dell'assicurato, della lavorazione nel cui esercizio ha contratto la malattia; anzi è questo dell'allontanamento del soggetto dalla causa morbigena il metodo più efficace e consigliato ». Ma l'imposizione di cambiare mestiere è ostica per l'operaio, e andrebbe garantita e compensata adeguatamente. Attualmente vigono due norme in materia: la legge 30 marzo 1946, n. 648, e quella 17 agosto 1935, col successivo regolamento di esecuzione del 1937: due norme così contrastanti fra di loro da creare una situazione per lo meno paradossale.

La prima norma riguarda il trattamento in caso di silicosi ed asbestosi: è prevista una integrazione, di una certa entità e per un determinato periodo di tempo, del guadagno del lavoratore che, abbandonando per ragioni profilattiche la lavorazione in cui ha contratto l'infermità, silicosi o asbestosi, viene a subire una diminuzione salariale. Questa rendita di passaggio adempie quindi la funzione di sollevare il lavoratore colpito dal disagio economico che egli è costretto ad affrontare cambiando mestiere.

La seconda norma riguarda invece le altre tecnopatie e stabilisce che il lavoratore affetto da una qualunque tecnopatia, escluse le due innanzi indicate, deve abbandonare la lavorazione morbigena quando si ritenga che tale allontanamento possa ridurre il suo grado di inabilità. E fino a questo punto tutto va bene; ma, in caso di rifiuto da parte del lavoratore di abbandonare la propria attività, la sua rendita — dice quest'ultima norma — potrà essere ridotta a quel minor grado a cui presumibilmente l'abbandono della lavorazione avrebbe ridotto la sua inabilità. Si potrebbe quasi dire che si instaura in questo secondo caso tuttora vigente la legge del danno e della beffa. La differenza è veramente paradossale e può trovare solamente una spiegazione, ma non certo una giustificazione, nel fatto che le due disposizioni sono state emanate in epoche diverse e quindi recano in sé quei caratteri di disarmonia logica e cronologica che spesso riscontriamo anche in altri settori della legislazione sociale e che rendono più che mai attuale la necessità e l'urgenza di un'opera di generale coordinazione.

È sullo schema della prima norma già vigente per la silicosi e l'asbestosi che noi vogliamo migliorare anche le condizioni previste per tutte le altre malattie professionali. Di questo parere è ormai tutta la dottrina più qualificata.

Un altro aspetto che vorrei rapidamente accennare è quello del progressivo declino salariale del tecnopatico, e quindi della fissazione della retribuzione base cui viene commisurata l'indennità. Esiste, sul problema della fissazione della retribuzione base per la determinazione dell'indennità, una differenza notevole fra la situazione che si crea a causa di un infortunio e quella causata da una malattia professionale.

L'infortunio, infatti, si verifica improvvisamente e colpisce il lavoratore nella fase di pieno e normale rendimento di lavoro e quindi di adeguato e pieno livello salariale. La malattia professionale, invece, quando si manifesta, ha già debilitato l'organismo del lavoratore, incidendo negativamente sulla sua capacità produttiva e, conseguentemente, sulla sua retribuzione: non è più il lavoratore nel pieno delle sue possibilità, ma colui che lentamente, ma anche inesorabilmente, è stato ridotto agli ultimi posti nella scala della resa e quindi dei guadagni, con perdita anche di avanzamenti, promozioni, ecc.

Questo fatto è esaltato per coloro che lavorano ad incentivo. Il tecnopatico è un lavoratore che ha subito un progressivo declino salariale. Gravissimo inconveniente, questo, perché la rendita di invalidità viene, con l'attuale sistema, calcolata sull'ultimo salario, che non è il salario normale di un organismo sano, ma un salario tarato, proprio nel momento nel quale maggiore è il bisogno per il lavoratore.

Già per la silicosi e per l'asbestosi si è cercato di ovviare a questa negativa condizione stabilendo che la base salariale su cui viene calcolata la rendita non è costituita dall'ultimo salario percepito, ma dalla media dei salari percepiti in un periodo sufficientemente vasto ed anteriore alla constatazione della malattia professionale. Si pensa così di avere individuato il salario normale e non il salario tarato.

Purtroppo queste norme sono valide per le sole silicosi ed asbestosi: occorre estenderle a tutte le altre malattie professionali perché veramente identico è il fenomeno e quindi uguali le conseguenze.

L'ultimo punto che vorrei trattare è quello della revisione periodica delle rendite, principio che è stato accolto dalla Commissione ed inserito nell'articolo 23: possibilità da parte del tecnopatico di potere ricorrere ad una revisione non soltanto triennale, ma anche annuale, dovuto al fatto che l'andamento della malattia segna una linea continua con variazioni del grado di inabilità,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

mentre la diminuzione di capacità per infortunio non assume in genere andamento progressivo.

Non basta però curare o indennizzare: occorre studiare le possibilità di superamento dell'attuale sistema malattia-indennità, oppure nocività-indennità, che è un sistema molto pratico ed adottato nella generalità dai vari paesi ma che non riteniamo essere il migliore e il più positivo ai fini del massimo rispetto della persona umana. Vi è al fondo di questo sistema il concetto che la salute possa essere comunque pagata: nocività reale che può portare a malattia reale contro un aumento di salario.

Qualcuno potrebbe pensare che una indennità aggiuntiva in salario, magari del 10 per cento per il primo gruppo, possa permettere al lavoratore interessato una cura migliore della sua persona, della sua vita, meglio un recupero di quanto inesorabilmente è stato perduto nell'attività lavorativa. È questa una bugia pietosa, quasi uno sgravio di coscienza per i datori di lavoro, ed una pia illusione per i lavoratori.

Sgravio di coscienza per i datori di lavoro, vorrei dire immediato ma non assoluto. Occorre studiare nuove forme e mezzi che trasformino il rapporto da un contratto di compra-vendita (salute-denaro) in un sistema che meglio garantisca tutti i soggetti. Pia illusione per i lavoratori che, presi dal vortice dell'alto costo della vita e delle ancora troppo ristrette possibilità salariali, vedono inesorabilmente l'indennità assicurativa, prezzo della propria salute, anche per deficienze di autocontrollo mangiata inesorabilmente dalla *routine* quotidiana. È quindi un problema economico e di educazione insieme, lo ammettiamo, anche se a tutt'oggi il fatto economico è di gran lunga il più deficitario e quindi il più responsabile. È lo stesso dilemma: assicurazione volontaria od assicurazione obbligatoria.

Sono possibili altre vie? Sempre nel campo della tutela dei lavoratori, vorremmo accennare a tentativi, alcuni dei quali già in atto anche nel nostro paese, che fanno bene sperare per una più efficace soluzione del problema. Attualmente il sistema è basato sul binomio nocività-indennità.

Esaminiamo altre possibilità: nocività-diminuzione età pensionabile; nocività-diminuzione orario di lavoro.

La diminuzione dell'orario di lavoro costituisce un problema ormai generale e che investe l'intero apparato produttivo. I no-

tevoli incrementi riscontrati poi nello specifico campo della produttività ne hanno maggiormente sottolineato l'importanza e stimolato le organizzazioni sindacali dei lavoratori ad inserire anche questa rivendicazione nel quadro generale dei miglioramenti contrattuali. In alcuni settori nel nostro paese (siderurgici, minerari, ecc.) già si è arrivati ad una prima positiva conclusione, e cioè ad una lieve riduzione dell'orario di lavoro.

Non è questa la sede per l'esame dell'aspetto economico del problema ma riteniamo qui necessario sottolineare la particolare opportunità che la riduzione dell'orario assume proprio nei settori nei quali si riscontra un più elevato grado di nocività. E non è chi non veda come la possibilità di esporre il lavoratore alla nocività per la quota di tempo più bassa possibile, sia la misura migliore per salvaguardare la sua integrità. In questa linea già si è pronunciata l'*Organisation internationale du travail* (Commissione delle industrie chimiche) nella sua quinta sessione, del febbraio 1958, con la risoluzione n. 40 concernente la durata del lavoro nelle industrie chimiche. In essa esplicitamente si dice che « constatato il costante e rapido accrescimento prodottosi nelle industrie chimiche delle condizioni di nocività, si considera desiderabile una discussione sul piano internazionale della questione della riduzione della durata del lavoro, considerando pure che la questione della durata del lavoro è strettamente legata a quella dell'igiene e della sicurezza nelle industrie chimiche. Ci si felicita della decisione del Consiglio del *Bureau international du travail* di prevedere una discussione generale della questione alla 42ª sessione della conferenza internazionale del lavoro ».

La risoluzione venne approvata a maggioranza.

Problema generale è quello della riduzione dell'orario di lavoro per l'intero settore produttivo, ma che diventa peculiare ed urgente per alcuni specifici settori (chimico, minerario, ecc.). Già altri paesi lo hanno affrontato con coraggio, pervenendo a notevoli riduzioni. Dalle statistiche eseguite a cura del *Bureau international du travail* risulta infatti, ad esempio, che l'orario di lavoro settimanale, sempre nel settore chimico, è così distribuito: 40 ore negli Stati Uniti, in Australia, in Francia, in Nuova Zelanda; 42-44 ore in Gran Bretagna e in Canada; 44-46 ore in Olanda, Polonia e Sud Africa. L'Italia, con gli altri paesi, si trova ancorata alle 48 ore settimanali.

Disposizioni maggiormente limitative sono poi previste specificamente per i lavori nocivi ed insalubri. Alcune disposizioni consentono che nella durata del tempo di lavoro sia compreso quello impiegato per la pulizia personale, il cambio degli abiti di lavoro e la messa in ordine degli apparecchi produttori, prescrivendo inoltre periodi di riposo durante la giornata oppure limitazioni delle ore nelle quali il lavoratore è soggetto ai lavori nocivi, dando la possibilità di impiegare le ore rimanenti in altri lavori che non comportano pericoli.

In molti paesi la legislazione sulla durata del lavoro prevede che questa durata possa essere ridotta per i lavori nocivi e insalubri. In virtù di questa disposizione, sono state poste in vigore misure circa la riduzione delle ore di lavoro, la loro ripartizione ed altre modalità organizzative del lavoro, specialmente in Germania, Austria, Argentina, U. R. S. S. e Jugoslavia. In Germania, ad esempio, la durata del lavoro è ridotta a sei ore al giorno nelle fabbriche di coloranti ed altri prodotti a base di piombo, nelle lavorazioni con fosforo e nella vulcanizzazione di articoli di gomma. Sono pure previste riduzioni per i lavoratori operanti in ambienti con eccessivo calore, esposti in genere a sostanze tossiche e pulverulente. Le autorità competenti devono determinare le branche di industria o gruppi di operai per i quali dette limitazioni sono da osservare.

In Argentina la durata del lavoro è ridotta a sei ore al giorno ed a 36 la settimana per le seguenti lavorazioni: fabbricazione della biacca, del minio e di tutte le altre sostanze coloranti tossiche, compresa la produzione di vernici e smalti contenenti sali di piombo o darsenico, la produzione di solfuro di carbonio, di etere solforico ed acetico, di acido solforico, fluoridrico, salicilico, di cloro, di ipoclorito, di acido nitrico, di cromati, di bianco di zinco, di potassa, ecc., di derivati dal catrame ed altre sostanze.

In Austria gli operai occupati nelle fabbriche che impiegano benzolo, toluolo, xilolo, tricloretilene, tetracloruro di carbonio e solfuro di carbonio, non possono essere impiegati più di quattro ore nel corso della giornata lavorativa ai lavori che li espongono ai vapori delle sostanze sopra ricordate. Gli operai addetti alle operazioni di vulcanizzazione con vapore o per diffusione ed alla fabbricazione di gomma sintetica comportante l'uso di solfuro di carbonio, non possono essere impiegati per più di due ore nel corso della giornata lavorativa quando dall'esame

della natura del processo e delle installazioni tecniche è impossibile eliminare l'azione dei vapori nocivi.

Nell'U. R. S. S. la durata può essere ridotta a sei ore al giorno ed in alcuni casi sino a quattro o a tre per certe operazioni per la produzione dell'acido nitrico, cloridrico e solforico, del cloro liquido o gassoso, dei sali di cromo, di arsenico, di nitriti, di sali di piombo, di certi prodotti farmaceutici (sblimati e composti arsenicali), di sapone, di oli minerali e di profumi, di colori all'anilina, di biacca, di litargirio, di minio e di caucciù.

In Australia una sentenza federale riguardante l'industria della gomma stabilisce che in certi processi di vulcanizzazione i lavoratori non possono essere occupati per più di due ore consecutive né riprendere il lavoro prima di un intervallo di quattro ore.

Sono semplici segnalazioni queste circa le realizzazioni ottenute seguendo una strada diversa da quella percorsa dal nostro paese e cioè « nocività contro indennità ». Strada quella più difficile ad attuarsi, comportando turbamenti nei normali cicli continui e obbligando a maggiori assunzioni di personale, a maggiori oneri economici e forse, in alcuni casi, a minore quote di salario per i lavoratori, ma che certamente salvaguarda in misura maggiore la vita dei lavoratori stessi.

È un problema questo che mi permetto di sottoporre in tal modo ai colleghi e al Governo particolarmente, in vista dell'azione che questo dovrà seguire per dare un contenuto alla delega prevista all'articolo 27.

Il secondo canale attraverso cui affrontare e cercare di superare il dilemma « nocività contro indennità » oltre quello previsto della riduzione dell'orario di lavoro, è quello della diminuzione dell'età pensionabile. È un'altra strada seguita per i lavoratori addetti ai lavori pesanti e pericolosi ed in Italia già sancita con disposizione di legge per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere. Per questi lavoratori la liquidazione della pensione di vecchiaia ha inizio al compimento del 55° anno di età (anziché al 60° come previsto per la generalità), se sono stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori in sotterraneo. Occorre andare avanti negli altri settori pericolosi.

Desidero concludere, come ho fatto all'inizio di questa modesta esposizione, ricordando gli impegni solenni impostici dalla Carta costituzionale in materia, e in particolare il secondo paragrafo dell'articolo 38: « I lavoratori hanno diritto che siano pre-

veduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria»; e l'articolo 32: «La Repubblica italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività».

Molta strada è stata compiuta anche in questa direzione. La tutela dalle malattie professionali, la cenerentola delle assicurazioni sociali — per usare ancora l'espressione del professor Leoncini — si è, in parte, rifatta, anche se non è completamente entrata con pienezza di diritti nella grande famiglia della tutela assicurativa. Occorre quindi compiere ancora passi in avanti, così da farle raggiungere la parità consentita dalla sua peculiare natura. È un problema a vasto raggio che investe i campi della dottrina e dell'applicazione. Occorre migliorare la legislazione che determina le caratteristiche degli impianti, le necessarie verifiche, gli obblighi dei lavoratori, la formazione, il controllo medico, ecc.; migliorare le prestazioni economiche così da raggiungere di fatto il significato della dizione costituzionale: mezzi adeguati alle esigenze di vita mentre esse sono troppo spesso ridotte al livello di elemosina; approfondire le ricerche sul piano tecnico circa la natura delle sostanze nocive, la possibilità di una valida prevenzione e protezione contro eventuali contagi, la preparazione di apparecchi di protezione, dispositivi di allarme, ecc. Ricerca anche sul piano medico, che permetta di stabilire le cause, diagnosi pronte, terapie efficaci per le malattie professionali; ricerche psicologiche e ricerche statistiche, così da dominare il problema. Occorre favorire una vera educazione per l'igiene e la sicurezza; formare oggetto di insegnamento nelle scuole professionali, nei corsi di apprendistato, nei corsi sindacali.

Ed infine è da considerarsi l'aspetto preventivo. Vi è uno specifico articolo del codice civile, l'articolo 2087, che suona così: «L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Quindi, obbligo della prevenzione e di applicazione delle misure necessarie. Le cifre enunciate e l'esperienza concreta di chi vive nel mondo del lavoro ci dicono come molto spesso ciò avvenga.

Sorge qui il problema della vigilanza sul rispetto di queste leggi. Al convegno tenutosi a Milano (cui ho prima accennato) si è affer-

mato: in particolare sono gli ispettori medici del lavoro che svolgono una essenziale funzione di controllo nell'ambito della prevenzione delle tecnopatie, la proporzione fra il campo d'azione e il personale a disposizione degli ispettorati, nonostante il progressivo miglioramento di questi ultimi anni, è stata rilevata e rimane tale che non sembra neppure prospettiva futura la possibilità di giungere ad effettuare almeno un'ispezione annua per ogni azienda: il che rappresenterebbe il minimo raccomandato dall'organizzazione internazionale del lavoro.

So che l'onorevole ministro (almeno penso) non è in grado di far miracoli, nonostante la sua carica. Certo è che bisogna veramente marciare con grande forza e volontà anche in questo particolare campo. È una battaglia che vale proprio la pena di combattere: è in giuoco la salute dell'individuo.

Il Miraldi parla di «guerra epuratrice» per cui debbono essere mobilitate «tutte le intelligenze ed i mezzi, senza calcoli mercantili ma con sentito rispetto per la persona umana». E continua ancora con grande forza: «Può sembrare un paradosso, ma noi siamo convinti che non si potrà, forse mai, fare a meno dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro in quanto si tratta di eventi legati spesso al caso fortuito, alla forza maggiore e alla colpa, sia pure scusabile, dello stesso lavoratore. Invece una seria, organica, persistente, generosa prevenzione contro le malattie professionali può ridurre al minimo, fin quasi ad annullarlo, lo stesso problema assicurativo. Bisogna insomma — conclude il Miraldi — impedire che, attraverso le vie sacre del lavoro, il prepotere economico di un uomo possa continuare ad esercitarsi per minare ed uccidere un altro uomo».

Sono parole profonde, forse anche un po' pesanti a prima vista, ma se giudichiamo dalla posta in gioco, cioè la vita umana, ci convinceremo subito della loro opportunità.

Possa questa nostra modesta fatica costituire un passo innanzi sulla strada della completa soluzione del problema. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bettoli. Ne ha facoltà.

BETTOLI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, mi si consenta di fare anzitutto un'osservazione di carattere formale. Questo provvedimento viene portato in Assemblea con una relazione di maggioranza e una relazione di minoranza. Credo però vada precisato che in un secondo tempo la Commissione è pervenuta alla redazione di un testo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

unificato sul quale tutta la Commissione è in linea di massima d'accordo e ha incaricato un unico relatore, l'onorevole Nucci, di riferire il proprio pensiero.

Perché siamo arrivati, anche dal punto di vista formale, a questa situazione che possiamo dire non comune? Se esaminiamo l'iter della proposta di iniziativa dei colleghi democristiani e di quelle di iniziativa dei colleghi dei gruppi socialista e comunista, ci rendiamo conto che in ordine al problema dell'infortunistica partivamo da timidi tentativi di modifica dell'attuale sistema. Ma, durante le discussioni, non abbiamo potuto nasconderci che la situazione era diventata per alcuni aspetti assurda, vorrei dire immorale. Basti un solo fatto. Questo provvedimento interessa, soltanto per le rendite regresse (per usare il termine tecnico), cioè per le pensioni di infortunio in atto (in termini comuni) oltre 600 mila lavoratori. Di essi circa 160 mila hanno rendite di infortunio che vanno dalle 50 alle 100 lire al mese; un secondo gruppo, che ha rendite precedenti al 1948, ha avuto una relativa rivalutazione; un terzo gruppo ha rendite di infortunio liquidate su un massimale di 300 mila lire; un quarto gruppo ha rendite liquidate su un massimale di 450 mila lire.

Di fronte a tale situazione sta il fatto che l'« Inail » ha potuto accumulare riserve oscillanti attorno ai 400 miliardi. Ma l'istituto, a dire il vero, non ha alcuna responsabilità per una situazione di questo genere, perché la colpa è da imputare al nostro sistema infortunistico, che deve essere radicalmente modificato non già attribuendone gli inconvenienti agli amministratori dell'istituto ma agendo decisamente sul piano politico per adeguare la legislazione alle nuove esigenze del mondo del lavoro e ai principi della nostra Costituzione.

Non mi addentrerò in un'arida esposizione di cifre e di dati, anche perché penso che i colleghi abbiano preso visione del testo del provvedimento approvato dalla Commissione, che migliora notevolmente le proposte di legge, grazie alla collaborazione dei gruppi parlamentari e del Governo e all'assistenza dei funzionari non soltanto del Ministero del lavoro e della Camera, ma anche dell'« Inail ». Affronterò invece gli aspetti più generali del problema, la cui soluzione ha potuto fare notevoli passi avanti per il nuovo clima politico venuto a determinarsi e che ha posto in primo piano problemi sociali e sindacali interessanti il mondo del lavoro che in passato avevano sempre in-

contrato l'ostacolo di pregiudiziali di ordine politico.

Una delle più gravi carenze dell'attuale legislazione era rappresentata dalla mancata corresponsione dell'indennità per i primi tre giorni nel settore industriale e per i primi sei giorni nel settore agricolo successivi all'infortunio. Le organizzazioni sindacali hanno sempre chiesto la modifica di una situazione di questo genere, apparendo assurdo far mancare al lavoratore la retribuzione proprio nel momento in cui rimane vittima di un infortunio. Con la nuova legge il problema ha trovato soluzione, nel senso di garantire al lavoratore, sin dall'inizio della sospensione dell'attività, il 60 per cento della retribuzione.

L'onere relativo è posto a carico del datore di lavoro, e questa soluzione ha incontrato consensi e dissensi. Da un punto di vista di principio, sarebbe stato più opportuno porre l'onere a carico dell'« Inail »; di fatto, però, in questo modo avremmo aumentate notevolmente le spese di gestione a carico dell'istituto perché esso avrebbe dovuto fare una normale istruttoria per ogni infortunio, anche quello che fosse durato un giorno soltanto. Questa sola preoccupazione, fra le altre, perciò, ci ha convinto della giustezza della soluzione proposta all'Assemblea.

Un altro punto importante è quello della perequazione delle rendite. Ho detto della situazione di fatto delle rendite passate. Portando per l'industria i massimali a 685 mila lire annue ed a 370 mila lire i minimi, avremmo creato un quinto gruppo di rendite, per cui avremmo avuto, a parità di infortunio, una diversa rendita o pensione, a seconda del periodo in cui si è verificato l'infortunio. La richiesta da noi costantemente avanzata, e cioè che a parità di infortunio vi fosse un pari trattamento economico indipendentemente dal momento in cui è avvenuto il fatto infortunistico, era fondata sul buonsenso.

Un siffatto principio è stabilito nel provvedimento in esame. Inoltre siamo riusciti anche a consegnare una specie di scala mobile, poiché ogni tre anni vi è l'adeguamento automatico delle rendite di infortunio in rapporto all'aumento del livello salariale sul quale si regolano i contributi, oppure in rapporto al salario convenzionale per l'agricoltura. È una norma importante perché ci dà la possibilità per il futuro, sia per il settore industriale, sia per quello agricolo, di affrontare il problema con maggiore tranquillità e non sempre in modo drammatico come lo abbiamo visto proporre da quindici anni a

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

questa parte, per cui subito dopo l'approvazione di una legge, riguardante i miglioramenti economici agli infortunati, ci troviamo di fronte ad una nuova proposta di legge, dato che ormai la legge approvata era superata dalla realtà dei fatti.

Un altro importante problema da affrontare e da risolvere era quello dell'agricoltura. Sappiamo come la contribuzione dell'agricoltura alle entrate della gestione infortuni sia veramente trascurabile rispetto agli altri settori economici del nostro paese. Non possiamo però far ricadere sui lavoratori dell'agricoltura colpe che non sono loro. La giusta proposta che viene all'Assemblea tiene conto di una rivalutazione della rendita infortunistica; non solo, ma anche della parità tra l'uomo e la donna non in rapporto alle possibilità contributive di questo settore, ma in rapporto alla reale situazione dei lavoratori agricoli. Siamo infatti convinti che i lavoratori di qualsiasi settore produttivo sono pronti ancora una volta a sopportare nuovi sacrifici per esprimere la loro solidarietà con i lavoratori dell'agricoltura. È giusto quindi che sia stato affrontato in agricoltura il problema di principio che si dibatte da tanto tempo. Questo ci fa bene sperare come indirizzo futuro per quanto riguarda non solo i problemi dell'infortunistica, ma anche quelli della malattia e gli stessi problemi delle retribuzioni degli uomini e delle donne in agricoltura.

Due ultimi problemi desidero trattare prima di concludere. Nel testo della legge, su nostra richiesta (e su questo problema gradirei una risposta dal ministro che mi tranquillizzi) sono stati esplicitamente citati, negli articoli 2 e 3, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, nei quali si svolgano esercitazioni pratiche di lavoro ed esperienze tecnico-scientifiche. Nel testo è detto che soggetti dell'assicurazione sono gli insegnanti e gli alunni delle scuole e degli istituti di istruzione. Abbiamo detto che questa inclusione è stata fatta in base agli articoli 6 e 18 del decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e pertanto, per quanto riguarda le prestazioni, dovrebbe essere pacifico che gli alunni e gli insegnanti infortunati vengano a godere dei benefici previsti dalla predetta legge n. 1765 e successive modificazioni.

Nell'articolo 11 è detto: « Nei casi in cui le persone assicurate non percepiscano una retribuzione o comunque la remunerazione non sia accertabile, le prestazioni in denaro sono determinate in base a tabelle di salari stabiliti a norma del precedente articolo 40 o,

in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista per i prestatori d'opera della stessa località occupati nella medesima lavorazione e categoria ».

Il comma successivo (molto importante per gli alunni delle scuole) recita: « Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 39 », il quale stabilisce che i lavoratori hanno come retribuzione minima di salvaguardia la somma di 370 mila lire annue, su cui calcolare le indennità. Nei primi tre articoli, in cui si parla del campo di applicazione della legge, abbiamo fatto riferimento alla legge istitutiva, la quale stabilisce le prestazioni concesse ai lavoratori e, in questo caso, anche agli alunni infortunati.

Non vorrei però che qualcuno eccepisse che questa legge non è applicabile nei confronti degli alunni delle scuole, in quanto non è stata abrogata la legge 29 agosto 1941, n. 1092. Gradirei perciò che su questo punto il ministro, nella sua replica ci fornisse assicurazioni. È questo un problema che mi sta particolarmente a cuore, avendo presente il caso avvenuto nell'istituto professionale di Stato di Pordenone in cui un ragazzo è morto per essere stato colpito al collo da una lima proiettata da un banco di lavorazione. La liquidazione dell'indennità spettante alla famiglia è stata di sole 30 mila lire. Io mi sono trovato presente in quella circostanza, e non potrò mai dimenticare l'umiliazione subita nella mia qualità di deputato.

Io credo che nessuno di noi vorrà che le famiglie degli alunni delle scuole siano risarcite attraverso la famigerata legge n. 1902. Deve essere disposto chiaramente che, per effetto del carico di obbligazione, così come è sancito nella nostra proposta di legge, gli allievi rientrino nel sistema generale. In altri termini, essi devono essere tutelati secondo il sistema assicurativo generale e non secondo le norme di quella famigerata legge.

Accenno infine ad un ultimo problema: le assicurazioni *in itinere*. Noi dirigenti sindacali abbiamo una notevole urgenza che si risolva un problema che esiste e che è assai doloroso nella moderna società industriale e che a mano a mano che la società avanza, si aggrava sempre più. Mi riferisco ai gravissimi e talvolta mortali infortuni che colpiscono i lavoratori che si recano sul posto di lavoro o tornano dal posto di lavoro. Si ritiene che in percentuale gli infortuni di questo genere, in qualche regione d'Italia, superino addirittura gli infortuni che si veri-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

ficano nelle aziende dove i lavoratori sono occupati.

È una piaga, questa, che non deve trovare soluzione soltanto, come qualche collega ha proposto, quando sarà risolto il problema della responsabilità civile nel settore automobilistico. Il problema deve trovare immediata soluzione. A noi interessa il soggetto, il lavoratore, il quale deve essere tutelato nella sua vita, nella sua integrità fisica quando si reca o torna dal lavoro.

Qualche mese fa, nelle vicinanze di Pordenone, tre operai in motociclo che si avviavano verso le officine Zanussi-Rex si sono scontrati con un carretto che era diretto al mercato ed era sprovvisto delle prescritte luci di sicurezza. In quel sinistro si sono avuti due feriti gravissimi e un moribondo. Dalla direzione opposta, intanto sopraggiungeva un autocarro che si è arrestato di fronte ai corpi dei feriti, ma non ha potuto impedire che un altro operaio il quale aveva fatto il turno di notte nel « Cottonificio veneziano », andasse ad infilarsi sotto il rimorchio. Certamente l'autista non ha avuto alcuna responsabilità e l'operaio, si è osservato, avrebbe potuto frenare in tempo. Ma si dimentica che questo operaio non aveva dormito, aveva fatto un turno di notte e, certamente, i suoi riflessi non potevano essere normali.

Ebbene, si è avuto un incidente con tre feriti gravissimi e un morto e nessuno è stato risarcito, non è tenuto in alcuna considerazione il motivo per cui circolavano a quell'ora. Eppure, quegli operai erano in strada perché si avviavano al lavoro o ne ritornavano.

Possiamo noi, che ci consideriamo i tutori dei lavoratori, non tener conto di questa gravissima situazione e non considerare questi infortuni alla stessa stregua di quelli che si verificano sul posto di lavoro? Questo è un problema che noi dobbiamo risolvere al più presto. Un anno è più che sufficiente. Diamo mandato attraverso la delega al ministro, che sarà assistito da una Commissione parlamentare. Però noi vorremmo che il ministro ponesse subito all'opera i suoi uffici, senza aspettare la costituzione della predetta Commissione, in modo che il testo sia preparato.

Concludo ringraziando, come hanno fatto altri, i colleghi che più hanno vissuto la lunga elaborazione di questo provvedimento e che hanno presentato le proposte di legge, ponendo così il problema in sede parlamentare.

Infine esprimo l'augurio che il mondo del lavoro possa servirsi il meno possibile di questa legge.

Se ci dichiariamo soddisfatti, affermiamo al contempo che dobbiamo fare altri passi in avanti. Ancora troppe ombre vi sono in questo settore. Dobbiamo incominciare da una riforma della legge istitutiva dell'« Inail », assicurando ad esso i mezzi per poter funzionare, snellendolo, dando ai lavoratori uno strumento democratico nel quale possano dire la loro parola e con il quale possano tutelarsi nel migliore dei modi. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge:

LARUSSA: « Cessazione di efficacia delle sentenze pronunciate dal pretore in base al secondo comma dell'articolo 30 del codice di procedura penale, dichiarato costituzionalmente illegittimo » (4241).

Sarà stampata, distribuita e, avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CAVERI, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se ritiene di sciogliere la riserva cui fa cenno l'articolo 20 della legge 25 luglio 1936, n. 860, e ciò per venire incontro alla categoria degli artigiani interessata ai provvedimenti della legge su citata. (5248) »

« LAURO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se e come intenda provvedere per rendere più sollecita l'attività della Cassa per la formazione della proprietà contadina, il cui Comitato di amministrazione, presieduto dal ministro dell'agricoltura, si riunisce raramente, lasciando in sospeso pratiche per fidejussioni e trasferimenti di terra ai conta-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

dini già istruite da mesi, creando disagio e sfiducia nei coltivatori che intendono ricorrere all'opera della Cassa medesima per acquistare la terra ai fini della formazione di nuove proprietà contadine.

(5249) « PUCCI ANSELMO, GOMEZ D'AYALA, BARDINI, TOGNONI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sulla scandalosa vicenda del cimitero del comune di Grumo Nevano in provincia di Napoli. Risulterebbero già spesi, per questo, 14 milioni per le opere murarie (recinzione, nicchie, cappella, ecc.), ma l'amministrazione comunale in carica sembra orientata a non far funzionare il cimitero e giunge al punto da stanziare altri 4 milioni per un altro cimitero, quello di Frattamaggiore. L'interrogante chiede pertanto che vengano condotti rigorosi accertamenti su tutta la questione particolarmente per costatare se è vero che il mancato funzionamento del cimitero è da mettere in relazione al fatto che le terre attigue sono di proprietà del sindaco attuale.

« L'interrogante chiede altresì che le somme spese per un'opera che non si intende far funzionare siano comunque addebitate al sindaco ed alla giunta e da costoro restituite alla cassa comunale.

(26682)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per consentire la pavimentazione dell'importante arteria per il traffico agricolo denominata via Cassano nel comune di Grumo Nevano in provincia di Napoli.

(26683)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per le quali non è stata data ancora esecuzione al decreto del Capo dello Stato, con il quale, accogliendosi il ricorso prodotto da Pasquale Antonio di Domenico, da Pietracatella (Campobasso), sono state annullate la deliberazione n. 27 della giunta municipale di detto comune in data 26 aprile 1960, avente per oggetto l'assunzione di Pasquale Pasquale di Giovanni al posto di guardiaboschi, nonché la successiva deliberazione n. 63 della medesima giunta, in data 25 luglio 1960, confermativa della precedente.

(26684)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere se non creda di intervenire presso le competenti autorità della repubblica argentina per accertare come mai il signor Tammaro Giovanni fu Donato, residente in San Giuliano del Sannio (Campobasso), titolare di pensione argentina, che viene concessa dalla Cassa nazionale di previdenza per il personale del commercio e delle attività civili (n. 5.163.129 B ced. id. 978.475 Expte-n. 758.307), percepisca di fatto in Italia per essa una somma, che va sempre più diminuendo. E inoltre da rilevare che non è stato ancora a lui concesso l'aumento degli assegni di pensione, disposto con legge in Argentina per il personale del commercio.

(26685)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando sarà completato l'edificio scolastico, esistente in via Trani di Corato (Bari), di modo che possa essere utilizzato per le scuole, eliminandosi lo sconcio, costituito dal plesso scolastico (gruppo Fanfulla) dove mancano perfino i servizi igienici.

(26686)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione della signora Centracchio Carmela, coltivatrice diretta, nata a Cerro al Volturno (Campobasso) il 24 marzo 1897.

(26687)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione del signor Petrarca Raffaele, coltivatore diretto, nato a Fornelli (Campobasso) il 13 maggio 1902.

(26688)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici, per conoscere, da ciascuno per la parte di sua competenza, se non ritengano legittima ed in conseguenza da accogliere la richiesta degli inquilini I.N.A.-Casa, locatari della palazzina C, sita in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), via Immacolata ai nn. 205-207, amministrati dall'Istituto autonomo case popolari di Messina; costoro hanno avanzato richiesta presso la direzione della gestione I.N.A.-Casa di Roma, per ot-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

tenere il cambio d'uso da locazione in quello di futura vendita; con nota N. 58/AG/M del 19 settembre 1953, la predetta direzione non ha trovato possibilità di accoglimento solo perché uno dei sedici inquilini costituente l'intero stabile, non ha voluto addivenire alla richiesta per il cambio in proprietà;

se non ritengono che l'aspirazione degli inquilini vada accolta in aderenza alla norma che sancisce che quando le domande di cessione in proprietà (futura vendita) degli alloggi di un edificio raggiungono i sette decimi degli alloggi costituenti l'edificio stesso, coloro i quali non hanno chiesto la cessione in proprietà, hanno l'obbligo di trasferirsi in altro alloggio, altrimenti si intende che accettano il cambio di proprietà.

(26689)

« DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della difesa e delle partecipazioni statali, per conoscere se non ritengano dover intervenire presso la società Alitalia perché vengano revocate le decisioni di sopprimere il secondo volo Bari-Roma e di non procedere all'istituzione del volo notturno Bari-Roma che avrebbe dovuto essere inaugurato il 1° novembre 1962, e per conoscere se le decisioni di cui sopra, unitamente al proposito di non dar corso al progetto di istituzione di un servizio diretto Bari-Milano, confrontate con le recenti istituzioni di voli interessanti altre città, non rivelino la tendenza di una società, che agisce in regime di monopolio a tenere conto più dell'autorevolezza delle pressioni che delle ragioni di traffico, la cui validità, nei casi indicati, è provata dall'aumento del numero dei passeggeri, e per i voli da istituire dai pareri favorevoli degli uffici competenti.

(26690)

« DE MARZIO ERNESTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per chiedere se e quando avranno inizio i lavori per la costruzione della trasversale transappenninica Caserta-Cerignola, prevista per piano stradale.

(26691)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere quali provvedimenti intende adottare onde porre fine all'intollerabile situazione creatasi nell'insegnamento scolastico nel comune di Bisignano (Cosenza), dove la mancanza di un apposito edificio costringe, per le scuole elementari, a dislocare le aule nei punti più

eccentrici, e, per le scuole medie, alla limitazione dell'insegnamento a tre giorni la settimana data la penuria di aule.

(26692)

« TRIPODI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intende adottare perché nel comune di Bisignano (Cosenza) possano sorgere iniziative edilizie popolari per dare una casa ai moltissimi cittadini alloggiati in abituri anti-igienici, e perché si possa provvedere al consolidamento della zona Castello che minaccia di franare ogni giorno di più travolgendo un intero quartiere.

(26693)

« TRIPODI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere i motivi per cui non sia stato elevato ad ufficio principale l'ufficio postale di Nicastro, mentre tale provvedimento è stato adottato per sedi meno importanti di essa. Nicastro che conta 40 mila abitanti ed un movimento di pensioni e altri pagamenti per un totale di oltre 10 milioni giornalieri.

(26694)

« TRIPODI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intendano adottare d'urgenza per soccorrere i fedeli ed il parroco feriti dal crollo del tetto della chiesa San Basilio di Caira in Cassino e per ripristinare al culto il tempio danneggiato.

(26695)

« SIMONACCI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro delle finanze, per conoscere se non ritengano di provvedere urgentemente, nel modo meglio visto, affinché, ad evitare una grave ingiustizia, si mantenga alle pensioni pagate dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale quella esenzione fiscale della quale praticamente hanno sin qui goduto e che verrebbe invece a cadere in forza della assimilazione di tali pensioni ai comuni redditi di lavoro, e si estenda tale esenzione a tutti i pensionati in genere.

« Si osserva infatti che:

le pensioni, sostanzialmente e formalmente, non sembrano assimilabili al reddito di lavoro, del quale costituiscono piuttosto una prosecuzione previdenziale che ha preso lentamente corpo e si è venuta formando nel periodo attivo della vita del cittadino per sop-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

perire alle esigenze vitali nel periodo della vecchiaia e della forzata inattività;

l'esenzione sin qui goduta di fatto non sembra, ormai, equamente abrogabile perché l'abrogarla significa decurtare l'ammontare già notoriamente inadeguato delle pensioni in atto nel paese, tenuto conto, fra l'altro, che non tutte hanno beneficiato del recente aumento;

sarebbe comunque necessaria una discriminazione nel trattamento fiscale, soprattutto agli effetti della ricchezza mobile, atta ad ovviare che le pensioni più elevate siano colpite nella stessa misura proporzionale di quelle che, in forza di criteri e valutazioni diversi, sono minori e risultano, come in particolare quelle pagate dall'I.N.P.S., ancora tanto inadeguate non solo al costo della vita, ma agli stessi stipendi e salari percepiti durante il periodo di lavoro;

sembra inoltre assurdo e incongruente che, mentre nel periodo di lavoro le trattenute per previdenza sono state sempre e sono, opportunamente, mandate esenti da ogni imposta, le corrispondenti pensioni, invece, diventino materia tassabile, dopo il periodo di lavoro, proprio nel momento in cui devono assolvere la loro effettiva funzione previdenziale.

(26696) « TROMBETTA, BIAGGI FRANCAANTONIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga di disporre che i treni rapidi R 51 e R 565 in partenza da Genova per Roma e quelli RG ed R 56 in partenza da Roma per Genova effettuino fermata a Nervi, attese le seguenti considerazioni:

sono queste due coppie di rapidi, i treni più usati per le comunicazioni tra Genova e la capitale; le loro ore di partenza e di arrivo a Brignole coincidono con quelle di massima congestione del traffico urbano genovese;

le delegazioni di Nervi, Quinto e Quarto sono divenute tanto importanti come nuclei residenziali (popolazione complessiva attuale di oltre quarantamila abitanti) e come centri turistici (capacità alberghiera superiore a quella del centro cittadino genovese) da contribuire sensibilmente, con il giornaliero largo spostamento della loro popolazione, alla congestione della viabilità urbana genovese;

le proposte fermate a Nervi, dei sudetti convogli ferroviari, consentirebbero non solo d'agevolare larga parte della popolazione e dei turisti ospiti delle citate delegazioni, ma di attenuare anche la congestione della viabilità urbana genovese evitando ai viaggiatori

la percorrenza autofilotranviaria oggi necessaria, nell'unica arteria esistente, per raggiungere la stazione centrale di Genova, Brignole o, da questa, potersi a Nervi ed altri centri vicini.

(26697)

« TROMBETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere se ritiene di accogliere il voto espresso dagli operatori economici di Livorno e della Sardegna e con il quale si chiede che le navi che trisettimanalmente percorreranno la linea Olbia-Livorno, possano fare scalo a La Maddalena. Questo scalo risolverebbe in maniera radicale il vitale problema del rapido collegamento dei trasporti di merci e passeggeri a tutto vantaggio dell'economia dell'isola e del continente.

(26698)

« AMADEI LEONETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere in base a quali criteri siano stati esclusi i militari di carriera — ufficiali e sottufficiali, nonché militari e graduati dei Corpi di sicurezza — dai benefici economici previsti, a partire dal 1° gennaio prossimo, per i dipendenti civili dello Stato.

« L'interrogante rileva l'assoluta necessità di adeguare il trattamento anche economico del personale militare sia in considerazione dei compiti essenziali ad esso affidati, sia al fine di evitare che provvedimenti parziali creino sperequazioni tra le diverse categorie di statali.

(26699)

« BIGNARDI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri dell'interno e del tesoro, per conoscere i motivi per cui non è stata ancora approvata la delibera — da tempo trasmessa al Ministero dell'interno e al Ministero del tesoro — del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i ciechi civili che concede l'assegno integrativo di lire settanta per ogni punto di coefficiente ai propri dipendenti analogamente agli impiegati statali che già lo percepiscono.

« Questo ritardo ha costretto la categoria a scendere in sciopero per rivendicare il proprio diritto e per aumentare i miseri stipendi.

(26700)

« BOGONI, GUADALUPI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per cui

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

da oltre un anno non si completano i lavori di rifinitura di ben 100 alloggi I.N.A.-Casa nel comune di Sessa Aurunca mentre altrettante famiglie sono virtualmente senza tetto, ricoverate in alloggi di fortuna assolutamente precari.

(26701) « ROBERTI, CRUCIANI, DE VITO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se, in relazione alle pressanti richieste che vengono da molte categorie di lavoratori della zona di Tirano (provincia di Sondrio), non ritiene di dovere impartire disposizioni per la istituzione di una sezione della Cassa mutua malattie in Tirano ad evitare che i predetti lavoratori di tutta la zona debbano portarsi fino a Grosio con notevole disagio e dispendio.

(26702)

« ZAPPA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sullo scandaloso episodio di provocazione ed intimidazione padronale verificatosi alla fabbrica Cirio di San Giovanni a Teduccio in Napoli.

« L'operaio Borriello Mario, membro della commissione interna, essendo stato arbitrariamente sospeso per 20 giorni per aver chiesto di parlare come altri rappresentanti sindacali nel corso di un'assemblea delle maestranze, fu costretto nello scorso luglio a subire una visita psichiatrica imposta dalla direzione aziendale prima di poter rientrare al lavoro. Il Borriello venne accompagnato d'autorità al reparto neurologico del Policlinico da persona di fiducia dell'azienda, sottoposto a visita e riammesso al lavoro dopo responso.

« L'interrogante chiede, per tale fatto, il necessario intervento repressivo a carico della ditta Cirio che deve essere richiamata al rispetto delle leggi e della personalità dei lavoratori e convinta a rendersi conto che non vi può essere posto nella Repubblica italiana per simili atti intollerabili di abuso e di provocazione, contro i quali del resto i lavoratori dell'azienda con imponenti scioperi hanno fatto sentire la loro condanna.

(26703)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per avere ragguagli precisi sulle operazioni compiute dalla S.p.A. Campfond (Consorzio nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie), con sede a Milano, piazza Valasca n. 8, attraverso la gestione della ghisa statale; operazioni che

— secondo quanto è stato denunciato e documentato da Ernesto Rossi in tre articoli comparsi sotto il titolo "L'allegria finanza del Campfond", sui giornali *Paese Sera* e *Stasera* del 13, 14 e 15 settembre 1962, che non hanno avuto alcuna smentita — avrebbero arrecato al pubblico erario un danno di parecchie centinaia di milioni.

« L'interrogante chiede in particolare di conoscere:

1°) se le predette operazioni furono a suo tempo approvate dai vari enti statali (Istituto commercio estero, Ministero del tesoro, Ministero delle finanze), che avrebbero dovuto controllare il Campfond nell'interesse dello Stato;

2°) se è confermata la notizia — data nei sopracitati articoli — che il presidente del Campfond, conte cavaliere del lavoro Emilio Pozzi, ha fatto distruggere la documentazione relativa alle predette operazioni mentre la Corte dei conti aveva ancora in corso i relativi accertamenti contabili;

3°) quali indagini la Corte dei conti — che pare non abbia ancora approvato i rendiconti del Campfond relativi alla gestione della ghisa statale — ha compiuto per accertare la verità dei fatti denunciati e le eventuali responsabilità degli amministratori del consorzio e dei loro controllori.

(26704)

« GIOLITTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se intende provvedere a migliorare il trattamento di retribuzione e di previdenza degli assuntori delle ferrovie in concessione, analogamente a quanto è stato disposto a favore degli assuntori delle ferrovie dello Stato.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere il parere del ministro circa l'opportunità di considerare a tutti gli effetti gli assuntori delle ferrovie in concessione non più come appaltatori ma come veri e propri prestatori d'opera e come tali meritevoli di una definitiva sistemazione giuridica e contrattuale.

(26705)

« SCARONGELLA, LENOCI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei trasporti, in merito alla interpretazione ed esecuzione della legge 2 febbraio 1962, n. 37, con titolo: « Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471 ».

« Premesso — che, in risposta ad apposito quesito, recentemente il Consiglio di Stato ha espresso parere che il beneficio previsto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, richiamato dall'articolo 6 della legge n. 37 è applicabile esclusivamente ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa (6 marzo 1932); che la guerra 1915-18 fu combattuta dai nati tra il 1890 e il 1899, sicché al 6 marzo 1962 nessun ex combattente di quella guerra poteva essere ancora in servizio; che, in conseguenza, il beneficio previsto dall'articolo 6 delle leggi citate risulterebbe applicabile solo a pochissimi casi di alti funzionari delle ferrovie dello Stato, in aperta contraddizione con il desiderio del legislatore di estendere a tutti gli ex combattenti della prima guerra mondiale il beneficio in questione — gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il ministro intende adottare, dopo il citato parere del Consiglio di Stato, per rendere operante l'articolo 6 della legge del 2 febbraio 1962, n. 37, a favore di tutti i ferrovieri combattenti della guerra 1915-18.

(26706)

« SCARONGELLA, LENOCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'interno, per conoscere — riferendosi anche alla risposta data, dal ministro delle finanze, alla sua precedente interrogazione n. 25098 — se non ritengano indispensabile provvedere urgentemente alla emissione del decreto con il quale fissare le zone da comprendersi tra quelle agevolate dall'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i comuni della provincia di Udine danneggiati in maniera così eccezionale e grave dalla siccità di quest'anno.

« Ritene l'interrogante che gli accertamenti tecnici, disposti a suo tempo, siano già conclusi e le risultanze, purtroppo confermant la gravità del danno subito dai produttori agricoli friulani, già in possesso del ministero interessato.

« La presente rinnovata richiesta è suggerita dal fatto che, di fronte agli ingenti danni provocati dalla ben nota calamità — per molti comuni aggravata altresì da numerose e violente grandinate — pare all'interrogante doveroso intervenire da parte del Governo almeno con lo sgravio delle imposte e sovrimposte sui terreni per il prossimo anno, dato che altri provvedimenti non sono stati disposti o non si ritiene possibile disporre per alleviare il disagio delle popolazioni colpite, mentre un gesto di comprensione e solidarietà degli organi ministeriali competenti è atteso da tempo dai coltivatori danneggiati.

(26707)

« ARMANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa a beni abbandonati in Jugoslavia dalla signora Jurcovich Vittoria, (S.B.I.E., 205804/19618 TC).

« Gli ultimi documenti, richiesti all'intercessata dal Ministero in data 3 marzo 1961, furono regolarmente spediti in data 30 marzo 1961.

(26708)

« ANFUSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se egli si è reso conto che, nella recente gara per licitazione privata per l'assegnazione del servizio pubblicità per conto terzi nelle sedi ferroviarie, predisposta dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, con lettera di invito del servizio commerciale del traffico, in data 25 ottobre 1962, n. NC/242/68/120, le clausole sono state consegnate in modo tale da favorire sfacciatamente ed esclusivamente gli interessi dell'attuale concessionaria, e in modo da rendere praticamente impossibile la partecipazione egualitaria alla gara stessa di imprese diverse dalla concessionaria attuale, alla quale manifestamente sono accordati privilegi illeciti, a tutto danno della pubblica amministrazione, al punto che questa è esposta al pericolo di impugnativa dinanzi agli organi della giustizia ordinaria ed amministrativa.

« L'interrogante, inoltre, chiede di conoscere per quali motivi l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, malgrado i molteplici solleciti pervenuti da parte di più ditte, abbia indetto la gara appena un mese e mezzo prima della scadenza della concessione, senza dare, con ciò, alcuna possibilità di valutazione obiettiva alle ditte concorrenti, e tenuto conto che si tratta di un contratto novennale, importante miliardi di lire di introito alla pubblica amministrazione.

« Per quali motivi, inoltre, è stata preordinata l'esclusione dalla gara di imprese specializzate di rilevante dimensione nazionale e internazionale.

« L'interrogante, infine, chiede di conoscere se un bando di gara così consegnato corrisponda veramente ai migliori criteri per la cura di pubblici interessi in un settore così delicato come quello delle ferrovie, notoriamente deficitario e bisognoso di massimi introiti.

(26709)

« BIAGGI FRANCAANTONIO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ed i ministri dell'interno e del tesoro, per sapere

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

i motivi che ritardano la concessione dell'assegno integrativo di lire 70 per ogni punto di coefficiente, agli impiegati dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

« Chiede pertanto quali provvedimenti intendano adottare per concedere tale beneficio, considerato che il loro stipendio è di lire trentatremila mensili.

(26710) « BONTADE MARGHERITA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per avere notizia dei provvedimenti, ritenuti estremamente urgenti, che egli ha già preso o che intende prendere per mettere in grado il provveditorato alle opere pubbliche del Piemonte di assolvere ai suoi compiti di fronte alle calamità che colpiscono periodicamente la regione e perché non permanga la gravissima situazione attuale, per la quale lo stesso provveditorato — per assoluta e totale mancanza di mezzi finanziari — non ha potuto e non può intervenire come avrebbe dovuto nelle catastrofi provocate in queste ultime settimane dalle alluvioni in parecchie zone della regione piemontese: rotture e distruzioni di argini di fiumi e torrenti con straripamenti ed allagamenti di terre coltivate e di zone abitate, crolli totali e parziali di ponti (anche su strade di grande comunicazione), frantumamenti di strade importanti, distruzione di frazioni abitate in zone montane, ecc.

(26711) « CASTAGNO, SULOTTO, ANGELINO PAOLO, VACCHETTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste, per conoscere quali provvedimenti essi intendano prendere, con la necessaria sollecitudine, per dare assistenza alle popolazioni gravemente danneggiate e talune ridotte in condizioni di vera miseria dalle recentissime calamità naturali (straripamenti di fiumi e torrenti, inondazioni, frane, distruzione di abitazioni e di terreni coltivati, ecc.) che hanno provocato la perdita di beni valutati in parecchi miliardi in diverse zone della regione piemontese.

(26712) « CASTAGNO, SULOTTO, ANGELINO PAOLO, VACCHETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali sono i motivi che a tutt'oggi non hanno consentito l'accoglimento della richiesta di sovvenzione-mutuo, inoltrata in data 2 dicembre 1960 e successivamente rinnovata il 27 otto-

bre 1962 dalla cooperativa edilizia " Buontalenti " fra cancellieri e segretari giudiziari di Firenze per ottenere il contributo in base alla legge 21 aprile 1962, n. 195.

(26713) « MAZZONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno che finalmente anche una città dell'Abruzzo sia scelta quale sede per gli esami delle abilitazioni decenerate per l'insegnamento nelle scuole secondarie, cosa mai avvenuta per il passato.

(26714) « SCIORILLI BORRELLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intendono assumere in relazione alla grave situazione venutasi a determinare nel comune di Nichelino (provincia di Torino) in seguito alla recente alluvione, che ha provocato ingenti danni a numerose famiglie di modeste condizioni economiche, mentre l'assenza di una efficiente arginatura del torrente Sangone costituisce un permanente pericolo di nuovi disastrosi straripamenti.

« In particolare gli interroganti desiderano conoscere quali misure si intendono prendere:

a) in favore delle famiglie attualmente senza tetto e che hanno avuto perdute o irrimediabilmente danneggiate vestiario e suppellettili;

b) per aiutare la rapida riparazione dei danni arrecati alle proprietà colpite dal disastro;

c) per attuare rapidamente le necessarie opere di arginatura lungo la sponda destra del torrente Sangone e per garantire la stabilità del ponte sul medesimo torrente in corrispondenza della via Torino, nonché la ricostruzione del ponte crollato che collegava il capoluogo di provincia con la frazione Stupinigi di Nichelino.

(26715) « VACCHETTA, CASTAGNO, SULOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire direttamente per la soluzione del grave problema sociale degli insegnanti elementari idonei in precedenti concorsi magistrali, tenendo presente che molti di essi vantano numerosi anni di servizio scolastico con la qualifica di ottimo.

« L'interrogante fa presente il particolare periodo favorevole ad una soluzione del problema stesso, tramite concorso riservato e per

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

titoli, dato il numero di cattedre che, in via del tutto eccezionale, si renderanno vacanti per il passaggio alla scuola secondaria di numerosi insegnanti elementari di ruolo, per effetto della legge n. 831.

(26716)

« DE CAPUA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se e come intenda provvedere a dare una diversa e razionale sistemazione all'ufficio poste-ferrovia di Pisa, costruendo nuovi locali o trasformando quelli esistenti, ospitando il predetto ufficio in locali più razionali ed igienici, al fine anche di alleviare il disagio a cui è sottoposto il personale occupato.

(26717)

« PUCCI ANSELMO, RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, per conoscere se non vogliano considerare l'opportunità di rendere permanente nei confronti degli autocarri del peso complessivo di tara e portata oltrepassante i 50 quintali adibiti al trasporto del latte la deroga temporanea già concessa per i suddetti mezzi al divieto di circolazione nei giorni festivi dalle ore 7 alle ore 22.

« Prescindendo da ogni questione sulla legittimità delle vigenti disposizioni ministeriali in materia di divieto di circolazione festiva per gli autocarri in genere, l'interrogante fa rilevare che limitare il permesso di trasporto del latte nei giorni e nelle ore suddette a soli 50 quintali lordi significherebbe — data l'assoluta specialissima necessità del trasporto del prodotto, particolarmente deperibile, anche nelle ore diurne dei giorni festivi — costringere gli interessati o ad un dispendioso raddoppio del loro parco autocarri, cosa attualmente resa impossibile dalla non florida situazione del settore lattiero-caseario, o, quanto meno, alla sostituzione degli attuali autocarri con altrettanti di tara inferiore. In entrambi i casi, il raddoppio delle percorrenze intralchierebbe maggiormente il traffico e metterebbe in serio pericolo la conservazione della merce.

(26718)

« FERIOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare pri-

ma che sia reso definitivo il progetto, in via di ultimazione, per l'autostrada Bologna-Canosa, il cui tratto marchigiano ed abruzzese presenta gravissimi inconvenienti, sia per la ingiusta ed inspiegabile adozione del tipo B a sud di Ancona (con riduzione della carreggiata da 24 a 19 metri) sia per la scelta di un tracciato troppo a ridosso delle numerose cittadine costiere.

« L'elaborazione del progetto è stata condotta eludendo le reiterate osservazioni e richieste, presentate in sede responsabile nel corso degli ultimi due anni dai rappresentanti degli enti locali, che hanno costantemente chiesto un sensibile arretramento dell'autostrada e che — almeno per quanto riguarda tutti i comuni costieri della provincia di Teramo ed altri della provincia di Chieti, come ad esempio il comune di Lanciano — hanno rinnovato in questi giorni le loro vibrante proteste. Il tracciato che sarebbe stato scelto per la costruenda autostrada andrebbe ad isterilire completamente la strettissima fascia litoranea pianeggiante, andandovi ad impiantare una barriera di cemento e di asfalto che — aggiungendosi alla barriera ferroviaria ed alla statale n. 16, in qualche tratto raddoppiata con varianti — pregiudicherebbe irreparabilmente tutta l'economia della costa adriatica per i danni che arrecherebbe alla espansione urbanistica dei centri abitati, alla loro intensa utilizzazione turistico-balneare, alla locale agricoltura ricca di colture intensive specializzate e pregiate, nonché all'avviato processo di sviluppo industriale che molto difficilmente potrebbe trovare adeguato insediamento fuori dalla pur breve pianura costiera.

« L'interrogante chiede di sapere se di fronte agli accampati criteri di economicità della spesa, inserita in una visione a breve termine e limitata al solo elemento del costo dell'autostrada con trascuranza completa dei fenomeni economici locali, non si debbano ritenere di ancor maggior valenza tecnica ed economica i criteri invocati per un reale arretramento del tracciato autostradale che, pur comportando una maggiore spesa immediata, va considerato nel quadro di una visione più ampia, a lungo termine, allargata alla funzione propulsiva che l'autostrada va ad esercitare anche nei riguardi dell'economia delle zone collinari retrostanti, con la piena salvaguardia dello sviluppo economico dell'intera costa del medio e basso Adriatico.

(26719)

« SORGI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alla 20,20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16,30:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

COLITTO: Nuove modificazioni alle norme sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato (2638);

IOZZELLI: Estensione delle norme contenute nell'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, ai consiglieri di 1^a classe (2835);

MATTARELLI GINO ed altri: Norme integrative della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sull'avanzamento degli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato (2928);

VIGORELLI ed altri: Aumento del contributo straordinario dello Stato per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (4235).

2. — Seguito della discussione delle proposte di legge:

REPOSSI ed altri: Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria (879);

VENEGONI ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (872);

— *Relatori:* Nucci, *per la maggioranza*; Venegoni e Bettoli, *di minoranza*.

3. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile (*Approvato dal Senato*) (2687) — *Relatore:* Piccoli.

4. — Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909);

Riordinamento del Corpo del genio aeronautico (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3147).

5. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (2721);

e delle proposte di legge:

BARBIERI ed altri: Disciplina della costruzione dei campi sportivi (301);

CALAMO ed altri: Contributi statali per la costruzione di impianti sportivi da parte dei medi e piccoli comuni (2410);

SPADAZZI: Provvedimenti a favore della gioventù e delle attività sportive e ricreative (*Urgenza*) (2422);

— *Relatore:* Rampa.

6. — Discussione del disegno di legge:

Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);

e della proposta di legge:

AIMI e **BUZZI:** Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (1647);

— *Relatori:* Russo Spena, *per la maggioranza*; Nanni e Schiavetti, *di minoranza*.

7. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori:* Dante, *per la maggioranza*, Kuntze, *di minoranza*.

8. — Votazione per la nomina di:

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

9. — Discussione dei disegni di legge:

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2971) — *Relatore:* Vicentini;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1962

dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;

Sistemazione di debiti dello Stato (2066) — *Relatore*: Belotti;

Assetto della gestione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (2749) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

10. — *Discussione delle proposte di legge*:

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

PERDONÀ: Modifica dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni, relativa alla esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (*Urgenza*) (3162) — *Relatore*: Lombardi Giovanni;

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

11. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI